

Dispensa ad uso esclusivo del convegno "Cittadini ed impegno sociale" del 23 Aprile 2009



cittadini ed impegno sociale le agevolazioni fiscali per i donatori

A cura di:

Riccardo Bemi, Sabrina Lemmetti
(Associazione Intesa)

Conclusioni:

Antonio Danieli, Matteo Castellucci
(Fondazione Nomisma Terzo Settore)

Coordinamento progetto:

Laura Biancalani
(Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato)

"Ogni uomo è membro della società: appartiene all'umanità intera. Non questo o quell'uomo soltanto, ma tutti gli uomini sono chiamati a tale sviluppo plenario. Le civiltà nascono, crescono e muoiono. Ma come le ondate dell'alta marea penetrano ciascuna un po' più a fondo nell'arenile, così l'umanità avanza sul cammino della storia. Eredi delle generazioni passate e beneficiari del lavoro dei nostri contemporanei, noi abbiamo degli obblighi verso tutti, e non possiamo disinteressarci di coloro che verranno dopo di noi a ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà universale, che è un fatto, per noi è non solo un beneficio, ma altresì un dovere."

Paolo VI - 1967

Enciclica "Populorum Progressio"

INDICE

Presentazione	5	2.4.4. Tavola riassuntiva	33
1. Le donazioni	8	2.5. Le donazioni ad enti universitari, di ricerca, istituti scolastici ed enti parco	34
1.1. Etica e raccolta fondi	8	2.5.1. Le liberalità ad enti universitari, di ricerca ed enti parco	34
1.2. Donare in modo consapevole	10	2.5.2. Le liberalità agli istituti scolastici	35
2. Le agevolazioni fiscali	18	2.5.3. Tavola riassuntiva	36
2.1. Le donazioni alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)	19	2.6. Le donazioni al settore culturale, artistico, musicale e dello spettacolo	36
2.1.1. Le Onlus	19	2.6.1. Le liberalità a favore delle attività culturali e artistiche	36
2.1.2. La deducibilità dal reddito delle donazioni alle Onlus	21	2.6.2. Le liberalità a tutela di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico	39
2.1.3. La detrazione d'imposta sulle donazioni alle Onlus	25	2.6.3. Le liberalità alle associazioni e fondazioni che operano nello spettacolo	40
2.1.4. Le liberalità in natura alle Onlus	25	2.6.4. Le liberalità alle fondazioni operanti nel settore musicale	40
2.1.5. Tavola riassuntiva	27	2.6.5. Tavola riassuntiva	41
2.2. Le donazioni alle Associazioni di promozione sociale (Aps)	27	2.7. Le altre donazioni	41
2.2.1. Le Aps	27	2.7.1. Le liberalità alle istituzioni religiose	41
2.2.2. La deducibilità dal reddito delle donazioni alle Aps	28	2.7.2. Le liberalità alle Società di mutuo soccorso	42
2.2.3. La detrazione d'imposta sulle donazioni alle Aps	28	2.7.3. Le liberalità ai partiti e movimenti politici	43
2.2.4. Le liberalità in natura alle Aps	28	2.7.4. Tavola riassuntiva	44
2.2.5. Tavola riassuntiva	29	2.8. La destinazione dell'8 per mille	44
2.3. Le donazioni alle associazioni sportive dilettantistiche	29	2.9. La destinazione del 5 per mille	46
2.3.1. Le associazioni sportive dilettantistiche	29	Appendici	49
2.3.2. Le liberalità alle associazioni sportive dilettantistiche	30	A - Codici di autoregolamentazione	49
2.3.3. Tavola riassuntiva	31	B - Prassi ministeriale	77
2.4. Le donazioni alle Organizzazioni non governative (Ong)	32	C - Normativa	81
2.4.1. Le Ong	32	Conclusioni	100
2.4.2. La deducibilità dal reddito delle donazioni alle Ong	33		
2.4.3. La detrazione d'imposta sulle donazioni alle Ong	33		



La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, da 179 anni, opera per la crescita del nostro Territorio, della nostra economia ma anche e soprattutto per la crescita sociale, culturale e per il miglioramento della qualità della vita di chi in questa nostra realtà risiede. Radicata nella solidità delle tradizioni, ma con uno sguardo attento alla realtà del proprio tempo, la Fondazione ha il suo principale patrimonio nei valori morali del Padre fondatore Mons. Torello Pierazzi, valori che essa tenta di trasferire in ogni sua attività.

E' sulla scia di questi principi che è nato e si è sviluppato il Progetto "Solidarietà e Sorrisi" con il quale la Fondazione si propone di far crescere nel proprio territorio di riferimento la cultura della solidarietà.

Questo piccolo volume ed il breve convegno rappresentano lo sviluppo di una parte importante del progetto, con cui ci proponiamo di mostrare ai potenziali donatori in modo semplice e diretto, oltre ai risultati sociali da raggiungere, le opportunità e le agevolazioni che dalla donazione possono derivare.

In particolare questa seconda dispensa è diretta alle donazioni che possono effettuare le persone fisiche e alle relative agevolazioni fiscali. Proprio ai cittadini uti singuli ed alle opportunità ed agevolazioni che possono derivare dal loro impegno nel sociale, dal loro essere socialmente responsabili è dedicato questo lavoro realizzato grazie alla preziosa collaborazione con l'Associazione Intesa e la Fondazione Nomisma Terzo Settore.

La Fondazione, con questa ed altre iniziative, si propone di dare vita ad un circolo virtuoso di solidarietà sociale che porti, con la collaborazione di tutti, a risultati importanti per il territorio in cui viviamo.

Il Presidente
Alessandro Bandini



SOLIDARIETA' E SORRISI

Solidarietà e Sorrisi è una iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che nasce nel 2003 come raccolta fondi all'insegna della solidarietà durante la Festa di Fine Anno.

Solidarietà e Sorrisi nasce quindi come un gesto di solidarietà in una notte all'insegna del divertimento, per regalare un sorriso a chi di questo ha bisogno.

In questi anni i risultati ottenuti sono stati veramente oltre le aspettative, non solo in termini di fondi raccolti, ma anche e soprattutto di persone comuni che volontariamente e senza ricevere alcun compenso, si sono mobilitate intorno agli obiettivi che di volta in volta venivano scelti.

Visti i risultati raggiunti, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ha deciso di convertire Solidarietà e Sorrisi, da semplice raccolta fondi in Piazza per la festa di Fine anno, a progetto attraverso cui la Fondazio-

Solidarietà e Sorrisi			Beneficiari
1 ^a -2 ^a Edizione 2003/04	71.239,93		Nido d'infanzia di Betlemme
3 ^a -4 ^a -5 ^a Edizione 2005/08	83.985,89		Casa Verde
Totale		155.225,82	
80 Volontari			

ne si propone di fa crescere la "cultura della solidarietà" sul proprio territorio di riferimento.

Il progetto non dura più quindi lo spazio di un evento ma un intero anno in cui attraverso varie iniziative ed il lavoro dei volontari si tenterà di raggiungere l'obiettivo che sarà reso pubblico ogni anno durante le festività natalizie. L'anno successivo sempre nel periodo delle festività natalizie ci sarà il passaggio del testimone dalla organizzazione non profit dell'anno precedente che presenterà al pubblico i risultati, e quella dell'anno successivo che presenterà invece gli obiettivi della nuova iniziativa.

Di seguito si riporta la schematizzazione delle azioni di cui si compone il progetto.



La Fondazione è convinta che tutto ciò possa fungere da volano per la crescita della “cultura della solidarietà” e possa permettere l’attivazione di circoli virtuosi di attenzione sociale che, partendo dalla Fondazione, coinvolgano le organizzazioni non profit partner del progetto, i volontari ed i donatori. Questo l’ambizioso progetto della Fondazione: creare con Solidarietà e Sorrisi un circolo virtuoso, nel quale la Fondazione CRSM sia il motore di tutti gli attori del progetto generando crescita quali-quantitativa di una cultura di solidarietà sul territorio; il PARTNER (Organizzazione Non Profit) sia parte attiva del progetto collaborando continuamente ed attivamente con la Fondazione per raggiungere l’obiettivo ed il DONATORE, adeguatamente informato sugli obiettivi raggiunti, sia



incentivato a donare dalla soddisfazione di avere contribuito alla realizzazione di opere meritorie visibilmente utili per la società.



Luglio 2008 - Inizio del progetto di ampliamento e ristrutturazione di Casa Verde Fondazione Stella Maris (Progetto Solidarietà e Sorrisi dal 2006)

1. LE DONAZIONI

1.1. ETICA E RACCOLTA FONDI

Nell'evoluzione della società risulta evidente che molte finalità umanitarie, filantropiche, culturali e di ricerca, e molti servizi prodotti ed erogati non potrebbero trovare la loro migliore collocazione funzionale e operativa se non nell'ambito di organizzazioni che hanno come scopo precipuo il bene comune in una logica di attività senza scopo di lucro.

Queste organizzazioni - cosiddette non profit - hanno tuttavia bisogno di risorse finanziarie per poter acquisire altre risorse (umane, di conoscenza, materiali, ...) necessarie per la loro sopravvivenza e per il loro sviluppo.

Sono, di conseguenza, sempre più frequenti i messaggi delle organizzazioni non profit che sollecitano vari segmenti di popolazione a donare somme di denaro per rendere più efficace la loro gestione operativa. Questa esortazione rientra nella funzione denominata 'raccolta di fondi' (o fund raising, nella terminologia anglosassone), che si concretizza nell'acquisire, amministrare e allocare denaro per raggiungere i fini dell'ente.

Nata in Italia soprattutto per iniziativa delle opere religiose, la raccolta di fondi ha assunto oggi dimensioni e caratteristiche del tutto nuove con risultati positivi ottenuti grazie ad un'incessante attività. Attraverso questa particolare funzione, le organizzazioni senza

scopo di lucro stanno dando un fondamentale contributo in campo sociale, culturale, scientifico e ambientale, raggiungendo importanti risultati altrimenti impensabili.

L'attività di fund raising, però, è diventata talvolta un terreno di sfida tanto che si inizia a parlare di competizione nella solidarietà. Risulta quindi prioritario avere una regolamentazione della raccolta fondi per garantire la fiducia nelle organizzazioni che richiedono contributi.

Le raccolte pubbliche di fondi attendono ancora dal 1997 di essere disciplinate. Una regolamentazione delle raccolte pubbliche di fondi viene auspicata dal co. 3, art. 2 del D.Lgs. n. 460/1997, dove si prevede che "con decreto del Ministro delle Finanze, (...), possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività (n.d.r. di raccolta pubblica di fondi) (...), possa considerarsi occasionale". Fino ad oggi, il regolamento non è stato ancora emanato.

Anche le organizzazioni non profit, autonomamente, sono ricorse ad un codice di autoregolamentazione, con la consapevolezza del suo potere di essere autovincolante: è nell'interesse delle stesse organizzazioni attenersi alle regole di una tale tipologia di codice.

Primo tentativo italiano in tal senso è stata la realizzazione della Carta della donazione, il punto di arrivo di una collaborazione che, dal 1996, ha visto convergere gli sforzi

di professionisti del non profit, esponenti del mondo universitario, enti, associazioni, organizzazioni del terzo settore. Forum del Terzo Settore <http://www.forumterzosettore.it/>, Fondazione Sodalitas - <http://www.sodalitas.it/>, Summit della Solidarietà (sciolto nel 2007) e Comitato Telethon -<http://www.telethon.it/maratona2007/>, sono stati gli enti promotori, il Prof. Lorenzo Sacconi della Università Carlo Cattaneo di Castellanza - <http://www.liuc.it/default.asp> - ha steso il documento e supportato scientificamente l'intero progetto.

Gli obiettivi che il documento si propone sono di vario genere: aumentare le donazioni in un clima di fiducia e garanzia; favorire uno sviluppo autoregolato del non profit; migliorare le relazioni tra cittadini e organizzazioni non profit.

La Carta è rivolta a tutte le organizzazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà sociale e che decidono di aderirvi individualmente, liberamente e volontariamente. Ma non solo: più in generale, è rivolta a cittadini, imprese, fondazioni, beneficiari, collaboratori, pubblica amministrazione, per sostenerne la generosità e accrescere la fiducia nel settore non profit.

La Carta prevede un processo di verifica (da ripetersi ogni anno) che le organizzazioni non profit possono volontariamente affrontare per dimostrare di possedere i requisiti previsti di eccellenza e trasparenza etica al fine di potersi fregiare di un vero e proprio marchio di qualità: 'Donare con Fiducia'.

L'Istituto Italiano della Donazione (IID) - <http://www.istitutoitalianodonazione.it/> - attivo dalla metà del 2005, è una associazione nata per gestire la Carta, attestando e monitorando, attraverso un processo rigoroso, la veridicità dei comportamenti e, in particolare, il corretto utilizzo delle risorse. L'IID aderisce all'ICFO - International Committee on Fundraising Organizations, ente che raggruppa gli organismi di monitoraggio e verifica del non profit di Europa e Nord America. Ha finora verificato positivamente il funzionamento di 27 organizzazioni (al 29 febbraio 2008) mentre sono in corso altri processi di verifica.

Le organizzazioni non profit che intendono aderire all'Istituto richiedono l'ammissione in qualità di Socio candidato. L'ammissione è subordinata all'esistenza di alcuni requisiti minimi (esistenza da almeno 3 anni, ricavi superiori a 300.000 euro, almeno 10% delle risorse da donazioni).

Il Socio candidato è sottoposto a una verifica condotta da professionisti e, al termine, il Comitato Tecnico dell'Istituto propone al Consiglio Direttivo la trasformazione da Socio candidato a Socio aderente. I Soci aderenti sono sottoposti a verifica periodica.

Sulla scia di queste esperienze e sulla base della necessità improrogabile di avere almeno una autoregolamentazione, nel dicembre 1997 si è costituito a Roma il coordinamento nazionale La Gabbianella <http://www.lagabbianella.it/>

- che raggruppa 45 associazioni di diverso orientamento e dimensioni, accomunate dall'impegno in progetti di sostegno a distanza in 76 Paesi del mondo.

Nel 2000, il confronto fra queste organizzazioni ed altre, ha fatto nascere il primo strumento di autoregolamentazione individuando nella Carta dei principi per il sostegno a distanza - <http://www.forumsad.it/cartaprin.htm> - la forma più valida e reale di garanzia e trasparenza dei loro interventi.

Successivamente, ha avuto inizio un confronto per arrivare alla definizione di alcuni criteri di qualità validi per il sostegno a distanza. Nel 2002 nasce la Carta dei criteri di qualità del sostegno a distanza - <http://www.forumsad.it/cartacrit.htm> - che, rispettando le differenze e l'autonomia delle singole organizzazioni, le impegna al rispetto di parametri di qualità nei loro interventi. E' previsto un suo aggiornamento periodico.

Nel novembre 2003 nasce il forum nazionale sostegno a distanza Forum Sad - <http://www.forumsad.it/> - che per le 47 adesioni (al 5 luglio 2007) e l'autorevolezza mostrata, è diventato il soggetto rappresentativo e di riferimento per quanti operano nel settore.

In linea con queste autoregolamentazioni, è stato sottoscritto il 1° maggio 2004 il 'Codice Etico della raccolta fondi' con lo scopo di fornire un sostegno 'etico' ai professionisti della raccolta fondi, ad opera della Associazione Italiana Fundraiser - <http://www.assif.it/>.

1.2. DONARE IN MODO CONSAPEVOLE

La donazione è caratterizzata da uno 'spirito di liberalità' che anima il donante, il quale si sostanzia nel desiderio di attuare uno spostamento di ricchezza a favore di altri per il perseguimento di interessi di natura essenzialmente non patrimoniale (interessi che possono attenersi alla sfera religiosa, affettiva, culturale, sociale, ecc.).

I donatori consentono all'organizzazione di finanziare la propria attività e con loro si applica una transazione, in altre parole uno scambio di valori.

Il processo di scambio, che ha quindi carattere di reciprocità, si attua poiché si ritiene che il rapporto tra i benefici che si ricevono e i costi che si sostengono sia più favorevole rispetto alle forme alternative di soddisfacimento del bisogno avvertito.

Ciò che emerge da una analisi, sia pure superficiale, è l'ampia opportunità di scelta che il potenziale donatore ha di fronte a sé nel momento in cui decide di donare. Ogni organizzazione può offrire elementi di notevole interesse per il potenziale donatore, sia perché più vicino al suo modello culturale e sociale di riferimento, sia perché più coerente con le sue aspettative, i suoi obiettivi e i suoi valori.

Le organizzazioni, infatti, possono prevedere diverse forme di intervento, pur operando nello stesso settore: dalle attività di studio e ricerca alle attività di intervento diretto;

dalle attività di finanziamento di altre organizzazioni alle attività di sensibilizzazione e prevenzione. E' facile, quindi, trovare donatori che prediligono organizzazioni che operano in maniera diretta sui beneficiari finali e donatori che invece sono maggiormente orientati a finalità di ordine superiore, quali lo studio e la ricerca.

I donatori possono essere maggiormente orientati verso i tradizionali settori di intervento - attività socio-sanitaria ed assistenziale, formazione, ricerca, beneficenza - o verso i nuovi ed emergenti ambiti di azione: tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, attività di promozione culturale, cooperazione e solidarietà internazionale. Inoltre, da realtà poco patrimonializzate, piccole organizzazioni di volontariato con pochi addetti, o da quelle che hanno un patrimonio elevato e che si avvalgono di molti dipendenti. Infine, dalla configurazione giuridica di una organizzazione: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative, fondazioni, cooperative sociali, università, istituti scolastici, istituti di ricerca,

Statisticamente, si nota che tra i criteri che i donatori applicano alle loro scelte di donazione, al primo posto si colloca la notorietà (nessuno è disposto a sostenere organizzazioni sconosciute) a cui concorrono la visibilità sui grandi mezzi di comunicazione, la presenza sul territorio e la storicità.

Un secondo criterio di scelta è costituito dalle dimensioni dell'organizzazione. Una parte dei donatori preferisce sostenere le grandi organizzazioni che offrono una garanzia di solidità e di sicurezza e appaiono in grado di gestire con maggiore efficacia progetti 'importanti'. Una parte vive invece le grandi dimensioni come sinonimo di burocrazia e di possibile spreco delle risorse. Preferisce, quindi, sostenere le piccole organizzazioni, nella convinzione che attraverso di loro arrivi a destinazione una parte più rilevante dei fondi e che siano caratterizzate da un maggiore impegno e dedizione alla causa. Per le organizzazioni che operano a livello locale agisce come criterio aggiuntivo la vicinanza e la possibilità di controllo/verifica personale del loro operato.

Ma come districarsi tra le numerosissime raccolte di fondi che continuamente vengono avviate? In attesa di normative specifiche e dello sviluppo e consolidamento di codici di buona condotta che aiutino il donatore nelle scelte da effettuare, si propongono una serie di indicazioni utili per scegliere con maggiore consapevolezza a chi donare.

1. Analizzare la mission dell'organizzazione

La mission definisce l'intento fondamentale di una organizzazione, ossia ciò che essa cerca di realizzare: scopo e ragione dinamica per cui qualunque organizzazione decide di

nascere e svilupparsi. Spesso enunciata in maniera teorica e non realistica, senza un significato pratico immediato, esprime una scelta, un'assunzione di responsabilità.

Per questo motivo non deve essere astratta e idealistica, non rispecchiarsi in un vissuto reale; 'definire la mission', non deve rispondere essenzialmente a un'"operazione cosmetica". Deve essere fattibile (non impossibile, deve puntare in alto ma con realismo), ispirare motivazione (soprattutto per i potenziali aderenti, deve spingere a mobilitarsi, in quanto dimostra che è 'urgente o necessario fare qualcosa per...'), essere distintiva (rispetto a quella di altre organizzazioni similari: non ci si può affidare ad una organizzazione che si adagia a ripetere pedissequamente quello che fanno gli altri, magari creandone una brutta copia).

Dalla mission deve comprendersi anche la cultura di una organizzazione. La cultura rappresenta il collante di una organizzazione: più è forte, maggiori sono le possibilità di risolvere i problemi che dovrà affrontare.

Dalla mission deriva l'ambito nel quale si decide di operare e le attività che si decide di svolgere. La scelta delle attività da svolgere deve essere considerata una decisione fondamentale e deve essere fatta con estrema cura, considerando attentamente tutte le conseguenze che da questa scelta possono derivare, perché il successo di un'organizzazione dipenderà dalla sua capacità di soddi-

sfare le richieste che gli perverranno.

La serie di attività prescelte non deve essere né troppo limitata né troppo vasta.

Se la focalizzazione su un mercato troppo ristretto può essere dannosa, altrettanto pericolosa può essere la decisione di offrire una gamma di servizi tanto estesa.

Uno spazio eccessivamente ristretto non può assicurare all'organizzazione tutte le risorse economiche delle quali ha bisogno non solo per crescere e svilupparsi, ma anche per operare con efficienza ed efficacia. Per converso, se l'organizzazione decide di offrire 'troppe cose', significa che è incapace di decidere a chi rivolgere la propria attenzione, perché non ha le idee chiare sulla propria mission e cerca di rispondere ai bisogni in modo confuso. Le conseguenze negative di questo genere di atteggiamento sono di due tipi:

1. diventare una organizzazione che può offrire tutto ma in modo mediocre, senza una immagine precisa;
2. non riuscire a raggiungere livelli adeguati di sviluppo, in quanto il personale, dovendosi occupare di troppe cose, non riesce a sviluppare competenze superiori in nessun campo specifico di attività.

L'epoca del 'buonismo' è realmente terminata, non è più sufficiente che una organizzazione faccia il bene, ma è opportuno che inizi a definire il proprio presente e futuro tracciando un traguardo e fissando le tappe intermedie che gli permettono di verificare il proprio cammino.

2. Analizzare il sistema degli obiettivi perseguiti dall'organizzazione

La missione, che deve essere definita in maniera chiara, deve essere perseguita mediante la fissazione e il raggiungimento di un sistema di obiettivi.

Gli obiettivi definiscono le variabili primarie che l'organizzazione enfatizza, come la varietà dei servizi offerti, la redditività, la notorietà, che intende raggiungere in un periodo temporale breve (ad esempio al termine della pianificazione stabilita), medio o lungo.

Ce ne possono essere molteplici, è opportuno quindi sceglierne un numero limitato (in quanto rappresentano le grandi linee da seguire) dando delle priorità, in particolare per quanto riguarda il breve termine.

Non devono essere solo economici, né solo sociali ma di entrambe le nature e, logicamente, essere coerenti con lo statuto.

Devono inoltre essere misurabili (e quindi concreti e realistici) per orientare la gestione, e servire a posteriori per valutare i risultati (conseguentemente verificabili).

E' necessario che una organizzazione definisca la direzione lungo la quale intende muoversi: in altri termini, che sia definito il sistema di obiettivi che ritiene di dovere raggiungere al termine di un periodo di una pianificazione strategica.

I donatori dovrebbero essere in grado di valutare la capacità dell'organizzazione di risolvere i problemi in un modo realistico, considerando gli obiettivi previsti in passato.

Questo, però, non vuol dire attivarsi solo verso situazioni concrete ma anche per motivi socialmente plausibili anche se talvolta ritenuti troppo astratti. E' bene, infatti, sostenere la rimozione di effetti ma anche le condizioni che possono produrli. Lo sguardo si deve concentrare sulle forme di emarginazione (ad esempio pace, fame, violenza e sfruttamento, disoccupazione) ma anche sulle cause che ne sono alla base o sulle condizioni che possono contrastarli (condizioni sanitarie, protezione contro le catastrofi, promozione e difesa dei diritti umani, ecc.).

3. Analizzare il fabbisogno di risorse dell'organizzazione

Una organizzazione può rendere noto il proprio fabbisogno economico generale, ma è necessario che venga definito il fabbisogno per ogni singolo progetto, soprattutto per capire a cosa viene data priorità nel periodo di pianificazione, ricordando che i fondi si raccolgono per progetti, non senza una finalizzazione specifica o per coprire costi generali. E' necessario che l'organizzazione sia concreta, ovvero comunichi il proprio impegno su progetti precisi e non generici.

Quando si deve finanziare un grande progetto, è necessario che venga ripartito in lotti di diverso ammontare, così da avere la percezione dell'avanzamento e non correre il rischio che poi lo stesso non venga attuato.

E' preferibile, quindi, effettuare donazioni per progetti che si concludano in periodi di

tempo di breve o media durata.

4. Analizzare le campagne di comunicazione attivate dall'organizzazione

Le organizzazioni non profit, per propria natura, non possono affidarsi a un tipo di comunicazione spot, che esaurisce la sua efficacia nel breve termine. Devono, al contrario, costruire un rapporto di fidelizzazione, che richiede una comunicazione continua permeata da comportamenti e atti concreti, capaci di coinvolgere i cittadini. La comunicazione, innanzitutto, deve servire per far conoscere l'organizzazione, diffondere l'immagine sul territorio in cui opera, non mirare solo a raccogliere fondi.

I fondi devono essere raccolti da una organizzazione con una attività continuativa, evitando di raccogliergli in un momento di crisi, dove le risposte rischiano di non essere tempestive e pertinenti e quindi non in grado di tutelare gli obiettivi fondamentali dell'organizzazione colpita, in quanto frutto di un disagio già presente.

La raccolta fondi può essere fatta in una ottica di prevenzione, intesa quindi come necessità per individuare eventuali spazi di pericolo che ancora non si sono trasformati in mancanze.

In ogni caso, la crisi è un evento straordinario, di conseguenza eccezionale ed inaspettato, che non può essere preso come scu-

sante per raccogliere una maggiore quantità di fondi, utilizzando i media per renderlo più noto e amplificato.

Essenziale è che la comunicazione sia improntata alla verità, ammettendo i propri punti deboli, provvedendo nel contempo a correggerli.

La mera dichiarazione di idee e di intenzioni, o anche il semplice riconoscimento di situazioni umane e ambientali che vanno cambiate, deve lasciare il campo alla capacità progettuale e alla chiarezza e trasparenza delle strategie necessarie ad intervenire. La retorica dei 'buoni sentimenti' deve cedere il posto alla capacità di presentare pubblicamente le attività di un'organizzazione e di permettere forme di partecipazione di soggetti esterni all'analisi di qualità di queste attività.

5. Analizzare la competenza e professionalità dell'organizzazione

Nella scelta delle organizzazioni a cui donare è centrale il bisogno di assicurazione sulla affidabilità e sulla capacità di gestire al meglio i fondi raccolti: al bisogno di assicurazione sull'affidabilità 'etica' si affianca - e in prospettiva appare destinata ad assumere un peso sempre maggiore - la richiesta di 'garanzie' sulla buona gestione dei fondi.

È una preoccupazione sempre più diffusa che - per incapacità e incompetenza - una parte dei fondi raccolti possa andare spre-

cata oppure venire impiegata in modo non ottimale.

La fiducia e la decisione di sostenere un'organizzazione devono nascere solo da comportamenti improntati alla trasparenza, alla correttezza e alla professionalità.

A tale proposito è opportuno sottolineare che la semplice dimensione del controllo amministrativo e contabile non è sufficiente a garantire un accettabile livello di verifica della qualità.

Di fondamentale importanza risulta, quindi, che l'organizzazione:

- si faccia conoscere, dia visibilità al proprio operato e al modo in cui intende gestire i progetti;
- fornisca una informazione chiara e dettagliata sui risultati ottenuti e sui progetti futuri;
- sia trasparente sulla gestione per documentare in modo rigoroso come sono stati spesi i fondi raccolti;
- sia competente e professionale sul piano della gestione, dell'organizzazione e della comunicazione.

La donazione deve essere sempre accompagnata da una informazione 'di ritorno' sul progresso dei progetti e volendo anche da un coinvolgimento nelle attività da essi previste.

La disponibilità e la facilità di accesso al bilancio rappresentano un indicatore importante di una organizzazione trasparente, ancor più se viene pubblicato integralmente

e in tempi rapidi sulle pagine web.

Il bilancio contabile garantisce la massima trasparenza attraverso l'esposizione di risultati economico-finanziari. I risultati ottenuti devono essere resi leggibili attraverso 'rapporti' sintetici corredati da grafici e da figure esplicative che consentano una facile leggibilità anche a chi non è esperto di conti ma ha la volontà di sapere.

Può essere supportato dal bilancio sociale (o di missione), che non è altro che l'esposizione dei risultati di utilità sociale e dei riflessi su questi delle attività strumentali (da confrontarsi possibilmente con quello degli anni precedenti per favorire la comparazione e verificare i progressi compiuti).

Una indagine sulle Onlus è stata elaborata, per conto de 'Il Sole-24 Ore del Lunedì', dalla società di consulenza Un-Guru - <http://www.un-guru.it/> - prendendo in considerazione i dati di bilancio aggregati (consuntivi 2004) di 38 enti (campione largamente rappresentativo delle varie componenti dell'universo non profit), tra loro diversi sia per dimensione sia per comparto di attività, ma accomunati dall'impegno sul terreno della trasparenza informativa.

I risultati mostrano che i 2/3 delle organizzazioni esaminate dedicano all'attività istituzionale oltre il 70% delle risorse che hanno a disposizione, una soglia considerata benchmark di efficienza.

Le realtà che dedicano una quota inferiore al 70% sono, invece, enti che hanno molte strutture sul territorio – ospedali, centri di

ricerca o aree protette – e, quindi, un’incidenza maggiore dei costi di gestione.

Essere piccoli, oppure avere una preponderante quota di proventi di natura pubblica o, ancora, un forte radicamento sul proprio territorio, sono gli elementi che caratterizzano le organizzazioni non profit che riescono a impiegare una grande parte, in alcuni casi la quasi totalità, delle loro uscite per la causa per la quale operano. Oltre un terzo supera l’85%, rappresentando in questo senso casi di eccellenza.

Le prime 8 posizioni di questa speciale classifica sono occupate da organizzazioni la cui missione è la cooperazione allo sviluppo, con una forte concentrazione sull’aiuto all’infanzia. Se si incrociano i dati relativi agli impieghi dedicati all’attività caratteristica con la provenienza dei fondi, emerge che spesso le organizzazioni che ricevono da istituzioni pubbliche consistenti contributi, dalla metà alla quasi totalità delle entrate, sono quelle che riescono ad allocare la maggior percentuale. Sono, infatti, associazioni che non hanno necessità di investire molto in promozione e raccolta fondi, poiché le loro attività di marketing si limitano alla ricerca, al contatto e alla gestione del finanziamento erogato.

Si riportano, di seguito, 2 autorevoli indicazioni ai potenziali donatori sulle loro erogazioni liberali

‘Decalogo’ 2005 ex portavoce del Forum del Terzo Settore Edoardo Patriarca

- 1) Preferire donazioni tramite conto corrente.
- 2) Chiedere una ricevuta per donazioni effettuate con denaro contante.
- 3) Tener conto della reputazione che l’associazione oggetto della donazione detiene a livello nazionale o locale.
- 4) Onlus non è una garanzia assoluta di trasparenza, ma solo una categoria fiscale.
- 5) Chiedere o verificare – anche tramite Internet - se l’associazione pubblica i suoi bilanci.
- 6) Verificare la qualità del progetto cercando di capire se avrà un impatto sociale duraturo nel tempo.
- 7) Verificare se l’associazione rendiconta i risultati delle attività finanziate.
- 8) Se la donazione è fatta ad una Onlus si può detrarre dalla dichiarazione dei redditi.
- 9) Verificare quanta parte delle donazioni che l’associazione riceve vengono destinate effettivamente al sostegno della causa promossa.
- 10) Evitare le donazioni ‘impulsive’ sollecitate dai tavoli lungo le strade, a meno che non siano per una campagna già conosciuta.

7 consigli per una donazione sicura proposti dall’Istituto Italiano di Donazione

- 1) Vai sul sito web dell’organizzazione a cui vuoi donare per conoscere in modo det-

tagliato le sue attività.

2) Procurarti le pubblicazioni dell'organizzazione o utilizza contatti per informarti in modo diretto.

3) Accertarti che l'organizzazione fornisca informazioni il più possibile complete e trasparenti su di sé e sui progetti da sostenere; per quanto riguarda il primo punto puoi verificare se rende nota la sua struttura, se spiega quali sono i suoi organi di governo e di controllo, la sua missione; per quanto riguarda i progetti, è importante che siano illustrate le finalità, le modalità di realizzazione, i costi, i tempi, i risultati attesi e che siano indicati gli eventuali partner.

4) Verifica che l'organizzazione pubblichi il bilancio economico: un bilancio che ha maggior valore se è certificato da una società di revisione indipendente o se viene fatto conoscere attraverso la pubblicazione su testate nazionali, oltre che sul sito dell'organizzazione non profit.

5) Accertarti che l'organizzazione rediga un rapporto annuale delle attività (bilancio sociale o di missione) in cui sia specificato, per ogni progetto, il costo e i risultati ottenuti con i fondi raccolti.

6) Valuta quanti fondi ogni anno l'organizzazione destina al mantenimento della propria struttura interna e quanto viene destinato ai progetti esterni.

7) Verifica che l'organizzazione faccia parte dell'Istituto Italiano della Donazione, l'organismo che verifica – dopo accurate e dirette analisi annuali – tutto quanto sopra indicato.

2. LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali - sia sotto forma di detrazioni d'imposta che di deduzioni dal reddito imponibile Irpef - per i cittadini contribuenti che effettuano donazioni (erogazioni liberali in denaro) a favore di organizzazioni non profit.

È bene sottolineare che la differenza tra detrazioni d'imposta e deduzioni dal reddito imponibile è di natura sostanziale. Infatti, mentre gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull'imposta lorda, riducendo di fatto l'imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell'imposta. Pertanto, quest'ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Quindi, con la detrazione si ha una riduzione in misura fissa dell'Irpef da versare in sede di dichiarazione dei redditi, la deduzione prevede invece una riduzione del reddito complessivo per effetto delle somme versate. Più alto è il reddito imponibile, maggiore è il recupero di parte delle somme versate.

Il presupposto delle agevolazioni fiscali che esamineremo di seguito, è che il donatore

sia soggetto ad Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) poiché è in possesso di redditi in denaro o in natura. Le categorie di reddito possono essere: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi (artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 917/1986 – T.U.I.R. – Testo Unico Imposte sui Redditi).

Inoltre, per alcune finalità di interesse sociale, è possibile destinare una quota dell'Irpef (pari all'8 e al 5 per mille).

Sia che l'agevolazione consista in una detrazione d'imposta che in una deduzione dal reddito imponibile, è possibile ottenerla in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello Unico).

Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell'anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d'imposta): ad esempio, se l'erogazione liberale è stata fatta nel 2008, potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2008 da presentare l'anno successivo.

È bene ricordare, infine, che alla dichiarazione dei redditi non si deve allegare alcuna documentazione comprovante l'effettuazione delle erogazioni liberali. La documentazione tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, infatti, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di pre-

sentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha ampliato notevolmente i benefici fiscali per il settore non profit, consapevole dell’importante funzione che esso svolge. L’obiettivo è quello di favorire, in tal modo, direttamente e indirettamente, la raccolta fondi per finanziare le iniziative non profit. Ciò è visto positivamente dallo Stato che, a fronte del sacrificio della riduzione del gettito tributario in relazione alle detrazioni consentite, ottiene l’ampliamento dei servizi sociali svolti con i fondi in tal modo raccolti dagli enti.

Con il crescere dell’interesse, le previsioni agevolative sono aumentate, ma la loro progressiva introduzione nell’ordinamento tributario è avvenuta spesso in modo disorganico. Ne risulta che, mentre alcune agevolazioni sono state introdotte nel T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), molte sono ‘sparse’ in una quantità di provvedimenti differenti (è il caso, per fare un solo esempio, delle liberalità a favore delle popolazioni colpite da calamità, che sono state normate dall’art. 27 della L. n. 133/1999). Inoltre, esiste un sistema di non cumulabilità delle agevolazioni non linearmente disciplinato.

Ne deriva un groviglio normativo che crea incertezze interpretative negli stessi operatori e che, se non accuratamente (e faticosamente) districato, può creare ai cittadini donatori difficoltà interpretative. Senza considerare che sono ancora molti coloro che fanno do-

nazioni trascurando i benefici fiscali e che, di conseguenza, si precludono ogni chance di alleggerire il conto delle imposte.

Finalità di questa sezione è, pertanto, quella di fare il punto sulle numerose agevolazioni fiscali al fine di consentire, ai cittadini che effettuano donazioni in denaro, di cogliere le numerose opportunità di risparmio di imposta previste dal nostro ordinamento per le principali tipologie giuridico-fiscali di organizzazioni non profit.

2.1. Le donazioni alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)

2.1.1. Le Onlus

Possono assumere la qualifica fiscale di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi del co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997:

“le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata”

prevedano espressamente i requisiti previsti dalla norma sopra citata, tra i quali il divieto di distribuire in modo diretto o indiretto gli avanzi di gestione, la disciplina uniforme del

rapporto associativo, l'obbligo di redigere il bilancio, il divieto di voto per delega.

La qualifica di Onlus è invece è espressamente esclusa, dal co. 10 a:

“gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (n.d.r. 'fondazioni bancarie'), i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria”.

Gli enti che intendono assumere la qualifica di Onlus devono operare nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (definita dal co. 3) tassativamente nei settori definiti dal co. 1 della legge di riferimento.

Per alcuni di questi settori (assistenza sanitaria, formazione, istruzione, tutela dei diritti civili, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte) è necessario, ai sensi del co. 2, che l'attività sia rivolta in prevalenza a soggetti 'svantaggiati' “in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”, quali immigrati non abbienti, tossicodipendenti, disabili non temporanei, carcerati, oppure devono arrecare benefici a “componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari”.

Per altri settori, la solidarietà sociale si considera immanente, cioè insita nell'attività medesima; è il caso di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promo-

zione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'abituale attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi), ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Il co. 8 prevede che:

“sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità (n.d.r.: le c.d. 'Onlus di diritto') gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali”.

Le 'Onlus per scelta' sono quindi le altre organizzazioni non profit che, esercitando la loro attività nelle categorie previste dal co. 1 del decreto ed uniformando i loro statuti alle condizioni della normativa predetta, hanno presentato l'apposita comunicazione prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997.

'Onlus parziali', limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lett. a), co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, e a condizione che

per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili prescritte, sono, a norma del co. 9:

- “gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese”;
- “le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno”.

2.1.2. La deducibilità dal reddito delle donazioni alle Onlus

Per effetto del c.d. ‘decreto sulla competitività’ (D.L. n. 35/2005), convertito con modificazioni in L. n. 80/2005, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito, in sede di dichiarazione dei redditi, le donazioni liberali in denaro erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Il linea generale, il massimo deducibile di 70.000 euro vale nel solo caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700mila euro). Nel caso, certo più frequente, in cui il reddito del donatore sia minore di 700mila euro, il limite che si deve

prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo.

In questo limite, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale (v. 2.2.2.), alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. Decreto Urbani), alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007.

L’entità effettiva della agevolazione, che si concretizza in una riduzione del reddito complessivo lordo, che porta poi alla determinazione del reddito imponibile (che, come è noto, rappresenta appunto il reddito complessivo al quale sono stati sottratti gli oneri deducibili), dipende quindi dalla aliquota applicabile al reddito imponibile stesso, calcolata ‘come se’ la deduzione rappresentata dalle erogazioni liberali non potesse essere applicata.

L’ammontare della erogazione va riportata tra gli oneri deducibili entro i limiti (assoluti o percentuali) di deducibilità previsti dalla presente legge.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le erogazioni di denaro non possono essere effettuate in contanti, bensì devono essere

effettuate necessariamente mediante bonifico bancario, conto corrente postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (Circolare n. 39/E, paragrafo 4, del 19 agosto 2005).

L'utilizzo di questi sistemi di pagamento rappresenta, secondo questa rigida interpretazione, una conditio sine qua non per fruire della deducibilità. Questa prassi, che intende salvaguardare le possibilità di controllo dell'amministrazione finanziaria, non appare però supportata da un esplicito riferimento normativo in tal senso.

E' opportuno farsi rilasciare una ricevuta attestante la donazione e che riporti gli estremi della norma di riferimento, in modo da agevolare il rapporto con il commercialista al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Questa norma conosciuta come '4 Dai, - Versi' ha rappresentato un cambiamento rilevante nei rapporti tra le organizzazioni non profit ed i propri donatori e ha il pregio di riconoscere la rilevanza (in termini di sistematicità, cioè al di fuori dall'occasionalità) degli atti di donazione effettuati da privati cittadini attraverso incentivi fiscali.

Infatti, a partire dal 17 marzo 2005 (data di entrata in vigore del D.L. n. 35/2005), i donatori possono ottenere un risparmio d'imposta maggiore rispetto a quanto era stato previsto dalle normative precedenti e, in particolare, dal D.P.R. n. 917/1986.

La novità è rappresentata da un doppio legame che si instaura tra donatore ed ente beneficiario: per il primo, l'incentivo fiscale è accompagnato da una responsabilità sociale che si assume rispetto all'agevolazione fiscale acquisita; per l'organizzazione non profit si innesca il vincolo di dimostrare di avere solidità, serietà e capacità gestionale per poter mettere il donatore nelle condizioni di applicare la legge e acquisire il beneficio fiscale per il sostegno economico erogato.

È importante, quindi, che l'organizzazione che ha ricevuto la donazione dimostri al donatore, soprattutto in funzione della condivisione delle responsabilità che conseguono, di rientrare all'interno delle tipologie giuridiche previste dalla norma che rendono applicabile la deduzione, e di avere la:

“tenuta ... di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria”.

Riguardo al primo aspetto, relativo alle scritture contabili, la C.M. n. 39/E del 19 agosto 2005 ha precisato che:

- l'analiticità delle stesse impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento;
- la completezza e l'analiticità delle scritture

contabili sono in ogni caso garantite dalla corretta tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti del D.PR. n. 600/1973. La completezza delle scritture contabili implica che ogni fatto gestionale dell'ente debba essere individuato con precisione, tramite l'indicazione delle necessarie informazioni quali numero d'ordine, data, natura dell'operazione, valore, modalità di versamento, soggetti coinvolti.

Con riferimento alla seconda condizione, invece, la stessa circolare ha tenuto a precisare che il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, formato da:

- uno stato patrimoniale che fornisca una rappresentazione statica del patrimonio dell'ente (sostanzialmente un inventario), distinguendo le attività istituzionali, accessorie e di raccolta fondi (o, meglio, se esistono parti del patrimonio ad esse destinate, distinguendo queste ultime);
- un rendiconto gestionale che è diverso dal conto economico, in quanto l'accento maggiore deve essere posto sul lato finanziario della movimentazione (entrate e uscite), indicando solo 'informazioni' di tipo economico sulle tipologie di costi e ricavi.

La suddetta circolare 39/E (che ha fornito un quadro interpretativo definito, per quanto non completo e scevro da dubbi e forzature) richiede, inoltre, come auspicio, che gli enti stendano, come del resto fa già la maggior

parte degli stessi, una 'relazione sulla gestione' che sia esplicativa dei dati di bilancio e li integri con informazioni non strettamente economiche sulla attività.

Restano fermi per le Onlus gli obblighi contabili introdotti dal D.Lgs.n. 460/1997.

I numerosi elementi informativi e di dettaglio richiesti dalla disciplina della '+ Dai - Versi' rendono di fatto immediatamente accessibili le liberalità agevolate esclusivamente a quelle organizzazioni di maggiori dimensione e meglio organizzate da un punto di vista amministrativo.

Nei fatti, il favorire entità più grandi contrasta con la realtà del Terzo Settore italiano, in prevalenza formato da sodalizi di piccole dimensioni, e costituisce un'inversione di tendenza rispetto alle passate semplificazioni contabili/amministrative prevalentemente indirizzate a favore di soggetti di dimensioni medio-piccole.

La L. n. 80/2005 ha previsto la triplicazione delle sanzioni normalmente adottate a carico del donatore che indebitamente si avvale della normativa; il caso di chi:

- non ha erogato la donazione
- ha superato i limiti di deducibilità
- ha donato a enti non rientranti nella casistica riportata in precedenza o che, pur rientrandovi, non ha predisposto la contabilità o la redazione del bilancio nelle forme di cui sopra

Qualora nella dichiarazione dei redditi del

soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l'insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l'erogazione, l'ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

La sanzione viene calcolata sull'indebito risparmio di imposta (ovvero l'importo erogato moltiplicato per l'aliquota di imposta specifica) e non sull'ammontare della donazione effettuata.

Preme sottolineare le difficoltà per un potenziale donatore di tutelarsi dagli effetti sanzionatori, eventualmente riconducibili ad un'impropria fruizione dei benefici accordati dal co. 1, art. 14 della Legge in questione. Infatti, il donatore, al fine di garantirsi da future pretese dell'amministrazione finanziaria per indebite donazioni, dovrebbe verificare una molteplicità di elementi relativi all'ente beneficiario, tra i quali l'effettiva natura del soggetto destinatario della liberalità.

Quindi, il donatore dovrebbe farsi carico di un controllo sull'attività nel concreto posta

in essere dall'ente, sull'iscrizione ai rispettivi albi e più in generale sul rispetto di tutte le altre disposizioni qualificanti il profilo soggettivo del beneficiario dell'erogazione, comprese eventuali norme in materia di contabilizzazione e rendicontazione.

Questo genere di verifiche richiederebbe strumenti conoscitivi, oltreché risorse di tempo e finanziarie sicuramente non disponibili alla maggioranza dei donatori. Analisi di dettaglio possono ritenersi possibili solo in presenza di liberalità di particolare valore, ove potrebbe risultare giustificato e sostenibile un intervento diretto ad approfondire l'effettiva soggettività dell'organizzazione beneficiaria.

La deduzione, inoltre, non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme, indipendentemente dall'importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d'imposta. Per le persone fisiche questa scelta si rileva di assoluto favore se paragonata all'alternativa possibilità della detrazione di imposta illustrata di seguito.

2.1.3. La detrazione d'imposta sulle donazioni alle Onlus

In alternativa alla deducibilità dal reddito, i cittadini che effettuano erogazioni liberali in denaro alle Onlus possono fruire della detrazione dall'Irpef, nella misura del 19%, per un importo massimo di 2.065,83 euro (lett. i bis, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986).

Nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle:

“iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)”.

“La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni ... sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (n.d.r.: carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari), e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

Chi effettua una liberalità in denaro ad una

Onlus, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d'imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo.

In quest'ultimo caso l'erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Nella maggior parte dei casi risulta conveniente la nuova agevolazione, in quanto l'aliquota marginale Irpef (rilevante nel caso della deduzione) è sempre superiore della percentuale di detrazione (rilevante nel caso della detrazione). È possibile, però, qualora il reddito complessivo sia molto basso individuare ipotesi in cui i risultati più convenienti la vecchia normativa.

2.1.4. Le liberalità in natura alle Onlus

La disciplina della '+ Dai - Versi', introdotta con il D.L. n. 35/2005, prevede che le persone fisiche possono portare in deduzione dei propri redditi eventuali liberalità in natura. Un cittadino, ad esempio, potrebbe donare un bene di sua proprietà per una causa di solidarietà.

La C.M. n. 39/E del 19 agosto 2005 ha precisato che:

“ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma, si dovrà prendere in considerazione il valore normale del bene, inteso, in via

generale e ai sensi dell'art. 9, co. 3 del TUIR, come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.

La determinazione del valore normale del bene, in concreto, quindi dovrà essere effettuata facendo riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili.

Problemi possono sorgere qualora la particolare natura di determinati beni (ad esempio: opere d'arte, gioielli, ...) non permetta di individuare criteri oggettivi per la determinazione del valore normale. In questo caso, la suddetta circolare suggerisce di ricorrere alla stima di un perito.

In ogni caso, il valore dei beni donati, soprattutto se usati, è difficilmente calcolabile. Ad esempio, la donazione di vestiario: normalmente i rivenditori di beni usati utilizzano tariffari forfetari o effettuano le loro valutazioni sulla base di parametri altamente opinabili (come opinabile è la moda). L'attribuzione di un valore a tali beni da parte dell'ente ricevente corre il rischio di non essere fondato su parametri certi.

L'adempimento richiesto dall'Amministrazione finanziaria, ma non dalla norma, è l'acquisizione - nel caso di erogazioni in natura - in aggiun-

ta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia), di una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

I commi 350, 351 e 352, art. 2 della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) disciplina la cessione gratuita di farmaci alle RSA, alle ASL o alle Onlus aventi finalità di assistenza sanitaria da parte dei pazienti o dei loro familiari.

Le confezioni di medicinali in corso di validità ancora integre e correttamente conservate – ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate - da ospiti di Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) o di famiglie che hanno usufruito dell'assistenza domiciliare, da Asl o Onlus, consegnate da chi non ne ha più necessità, possono essere riutilizzate infatti da Rsa, Asl e Onlus. Ai fini del riutilizzo la Legge impone una previa verifica da parte di un medico della struttura interessata, il quale è tenuto a verificare, registrare e custodire le confezioni ricevute.

La norma è diretta a contenere gli sprechi di medicinali e agevolare l'attività degli enti del settore sanitario.

2.1.5. Tavola riassuntiva

ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE	AGEVOLAZIONI FISCALI
	Riferimenti normativi
ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ('di diritto', per scelta e parziali)	in alternativa, una delle seguenti: <i>a) deducibilità</i> , per le donazioni in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro co. 1, art. 14 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005) <i>b) detrazione</i> dall'Irpef del 19% dell'erogazione, calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro lett. i bis, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 inoltre: <i>c) cessioni di medicinali</i> commi 350-352, art. 2 della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008)

2.2. Le donazioni alle Associazioni di promozione sociale (Aps)

2.2.1. Le Aps

Le Associazioni di promozione sociale (Aps) sono disciplinate dalla L. n. 383/2000.

“Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale ... i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e

tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale” (art. 2).

Ai sensi dell'art. 3, le Aps si costituiscono con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti i requisiti previsti dalla Legge come la denominazione, l'oggetto sociale, l'assen-

za di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati in nessun caso, neppure in forme indirette. I loro statuti devono prevedere tra l'altro: un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'obbligo di redazione di rendiconti, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati.

Per il perseguimento dei fini istituzionali le Aps si avvalgono prevalentemente delle attività prestate dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita. In caso di particolari necessità possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Possono, inoltre, ai sensi dell'art. 4, trarre le proprie risorse anche da attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Le Aps, per poter accedere alle agevolazioni tributarie loro dedicate, devono essere iscritte al Registro nazionale oppure ai relativi registri regionali, disciplinati dagli artt. 7 e seguenti della Legge.

2.2.2. La deducibilità dal reddito delle donazioni alle Aps

Ai sensi del D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni in L. n. 80/2005, i donatori persone fisiche possono ridurre il reddito complessivo per le erogazioni liberali in denaro

operate a favore delle Aps iscritte nel registro nazionale, nei limiti (10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui) e con le modalità già evidenziate per le Onlus in 2.1.2.

2.2.3. La detrazione d'imposta sulle donazioni alle Aps

In alternativa alla deducibilità dal reddito, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle Aps, così come abbiamo già visto per le Onlus in 2.1.3., possono fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

2.2.4. Le liberalità in natura alle Aps

Il D.L. n. 35/2005 prevede che i donatori persone fisiche possono portare in deduzione dei propri redditi eventuali liberalità in natura anche alle Aps, iscritte nel registro nazionale, in modo del tutto analogo a quanto evidenziato nel paragrafo 2.1.4. per le Onlus.

2.2.5. Tavola riassuntiva

ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE	AGEVOLAZIONI FISCALI
	Riferimenti normativi
Aps Associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale	in alternativa, una delle seguenti: <i>a) deducibilità</i> , per le donazioni in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro co. 1, art. 14 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005) <i>b) detrazione</i> dall'Irpef del 19% dell'erogazione, calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro lett. i quater, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986

2.3. Le donazioni alle associazioni sportive dilettantistiche

2.3.1. Le associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche (e le società loro omologhe) sono enti che promuovono attività sportiva non professionistica tra i propri associati e che per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge devono essere iscritte alla federazione di riferimento o a un ente di promozione sportiva, a loro volta riconosciuti dal Coni. Inoltre, le associazioni (e le società) devono iscriversi al registro tenuto dal Coni istituito attraverso il D.Lgs. n. 242/1999, entrato in funzione il 2 dicembre 2005.

Anche nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche è prevista la redazione di

uno statuto che deve contenere determinate clausole, quali:

- esclusione di ogni scopo di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- modalità organizzative rispettose del principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (a esclusione delle società);
- divieto per i componenti dell'organo amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione o disciplina sportiva.

Il registro Coni consentirà all'agenzia delle Entrate il controllo in ordine alla legittima fruizione delle agevolazioni fiscali da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Tra le altre finalità del Registro Coni, vi è quella di realizzare una banca dati che con il tempo contenga informazioni quantitative e

qualitative relative anche ai tesserati e alle altre figure operanti nelle associazioni.

2.3.2. Le liberalità alle associazioni sportive dilettantistiche

Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, ai sensi della lett. i - ter, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986:

“le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

Il Decreto 28 marzo 2007 del Dipartimento per le politiche giovanili e attività sportive della Presidenza del Consiglio, traccia le linee guida da rispettare per usufruire della possibilità, prevista dal comma 319, art. 1 della L. n. 296/2006 - Finanziaria 2007 - di portare in detrazione fiscale del 19% dall'Irpef le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilet-

tantistica. In particolare, nel Decreto si stabiliscono i requisiti soggettivi di applicabilità della disposizione:

a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche, di cui ai commi 17 e seguenti, art. 90 della L. n. 289/2002, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;

b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile. In pratica, secondo anche quanto si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento al provvedimento, si è inteso beneficiare non solo chi frequenta un'associazione o una società sportiva ma anche i fruitori degli impianti gestiti da soggetti che non rientrano nella definizione di sportivi dilettantistici ai sensi della L. n. 289/2002.

La nuova disposizione modifica l'art. 15 del TUIR inserendo la nuova lettera i-quinquies), nel comma 1. Il provvedimento specifica le modalità attraverso le quali deve essere ef-

fettuato il versamento delle somme che consentono la detrazione. In particolare, secondo il provvedimento, la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti sopra indicati. Nel documento devono essere indicati:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, ovvero, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale, dei soggetti che erogano il servizio sportivo
- la causale del pagamento
- l'attività sportiva esercitata
- l'importo corrisposto per la prestazione resa
- i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento

Sembra pertanto che la detrazione sia consentita anche qualora il pagamento sia effettuato in contanti, a condizione che sia provato con l'apposito documento che certifica la spesa da parte del soggetto che eroga il servizio spor-

tivo. In più, poiché la norma non si riferisce specificamente ai 'figli', si ritiene che la detrazione competa a chi sostiene la spesa, indipendentemente dal rapporto di parentela.

A questo proposito, si ricorda che è tuttora previsto l'obbligo, prescritto dal co. 5, art. 25 della L. n. 133/1999, per le società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, di ricevere pagamenti o effettuare versamenti, se di importo superiore a 516,46 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Il decreto non specifica ulteriori condizioni.

Si ritiene quindi che il beneficio massimo fruibile, pari a 39,90 euro (19% di 210 euro), competa anche qualora il costo per l'iscrizione sia superiore alla cifra stabilita dalla legge e anche qualora la spesa sia stata effettuata a favore di più soggetti.

2.3.3. Tavola riassuntiva

ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE	AGEVOLAZIONI FISCALI
	Riferimenti normativi
Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni	<p><i>a) detrazione</i> dall'Irpef del 19% dell'erogazione, calcolata sul limite massimo di 1.500 euro lett. i - ter, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986</p> <p><i>b) detrazione</i> dall'Irpef del 19% dell'erogazione, calcolata sul limite massimo di 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni lett. i - quinquies, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986</p>

2.4. Le donazioni alle Organizzazioni non governative (Ong)

2.4.1. Le Ong

La L. n. 49/1987 sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (Pvs), prevede la figura di istituzioni private (sotto forma di associazioni, fondazioni o comitati), definite Organizzazioni non governative (Ong), le quali possono ottenere il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli affari esteri che ne gestisce anche il relativo elenco.

Il riconoscimento di idoneità alle Ong può essere dato per uno o più settori di intervento, a condizione che le stesse:

- risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo
- abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo
- non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento per i fini istituzionali, compresi i proventi derivanti da attività accessorie
- non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri

- aventi scopo di lucro
- diano garanzie adeguate in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari
- documentino l'attività di cooperazione allo sviluppo presso Pvs o a favore delle loro popolazioni da almeno 3 anni;
- presentino dei bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità
- si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso

Il riconoscimento di idoneità comporta alcuni benefici, tra i quali la presunzione di non commercialità delle attività di cooperazione e la concessione, da parte del Ministero, di contributi fino al 70% dell'importo delle iniziative programmate.

Le Ong riconosciute idonee sono considerate Onlus di diritto a tutti gli effetti. Per lo svolgimento delle attività, le Ong possono utilizzare 'volontari' espatriati per almeno 2 anni, e personale cooperante dotato di specifiche professionalità per un periodo inferiore a 2 anni.

Non esistono Ong con sede nel comprensorio di S. Miniato. Per avere informazioni su queste organizzazioni (sede, recapiti, eventuali siti internet) si rinvia al sito della Cooperazione italiana allo sviluppo <http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pgdcs/italiano/Partner/ONG/ONG.asp>

2.4.2. La deducibilità dal reddito delle donazioni alle Ong

Poiché le Ong sono comprese nella categoria delle Onlus 'di diritto', i cittadini donatori possono beneficiare delle più ampie agevolazioni – in tema di deducibilità dal reddito - introdotte sulle liberalità a favore delle Onlus e già analizzate in 2.1.

Tuttavia, esiste una disposizione specifica per le Ong, la lett. g, co. 1, art. 10 del D.P.R. n. 917/1986:

"I contributi, le donazioni e le oblazioni erogate in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della L. 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato".

I contribuenti devono conservare le ricevute dei versamenti effettuati in conto corrente postale o bancario o le quietanze delle liberalità.

2.4.3. La detrazione d'imposta sulle donazioni alle Ong

In alternativa alla deducibilità dal reddito, poiché le Ong sono comprese nella categoria delle Onlus 'di diritto', le persone fisiche possono detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivamente non superiore a 2.065,83 euro.

In questo stesso limite rientrano, anche le erogazioni liberali in denaro:

"a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)".

2.4.4. Tavola riassuntiva

ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE	AGEVOLAZIONI FISCALI
	Riferimenti normativi
Ong Organizzazioni non governative (Onlus 'di diritto')	in alternativa, una delle seguenti: <i>a) detrazione</i> dall'Irpef del 19% dell'erogazione, calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro lett. i bis, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 <i>b) deducibilità</i> nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato lett. g, co. 1, art. 10 del D.P.R. n. 917/1986

2.5. Le donazioni ad enti universitari, di ricerca, istituti scolastici ed enti parco

2.5.1. Le liberalità ad enti universitari, di ricerca ed enti parco

I cittadini possono portare in deduzione dal loro reddito complessivo dichiarato, ai sensi della lett. I – quater, co. 1, art. 10 del D.P.R. n. 917/1986:

“le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (n.d.r.: regolamentate con il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254), e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali”.

Anche in questo caso, ai fini fiscali le erogazioni devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La ricerca scientifica beneficia, inoltre, di un’ulteriore agevolazione. Infatti, la L. n. 156/2005, di conversione del D.L. n. 106/2005, ha esteso alle fondazioni e as-

soziazioni dedite alla ricerca scientifica le agevolazioni fiscali previste dal c.d. ‘decreto competitività’.

Pertanto, alle persone fisiche è riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Detta agevolazione è stata resa operativa con l’individuazione dei ‘beneficiari’ dell’erogazione con D.P.C.M. 8 maggio 2007 .

Ai sensi del co. 8, art. 14 del testo del D.L. n. 35/2005, coordinato con la legge di conversione L. n. 80/2005:

“gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli

onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento”.

2.5.2. Le liberalità agli istituti scolastici

Sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del 2 aprile 2007 è stata pubblicata la L. n. 40/2007, di conversione del D.L. n. 7/2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (c.d. ‘Decreto Bersani’ sulle liberalizzazioni).

Nel provvedimento sono state previste anche nuove agevolazioni fiscali per le liberalità alle scuole.

In particolare, nell’art.13, dedicato al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono state introdotte specifiche previsioni di detrazione e di deduzione fiscale per chi finanzia gli istituti scolastici.

Le agevolazioni riguardano, in primo luogo, le persone fisiche. Secondo quanto prevede il co. 3 dell’art. 13, sono detraibili dall’Irpef (lett. i – septies - bis, art. 15, D.P.R. n. 917/1986), nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Per quanto riguarda la destinazione di questi contributi agevolati, il legislatore ha disposto che siano finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia

scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che l’erogazione di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento (art.13). E’ pertanto opportuno che nella disposizione data dal benefattore all’istituto di credito o alla Posta sia menzionata la seguente motivazione: “erogazione liberale ex art.15, c.1, lett i-septies-bis D.P.R. n. 917/1986”.

E’ opportuno, inoltre che si facciano rilasciare una ricevuta dal beneficiario identificando con precisione l’autore della liberalità e gli estremi dell’atto amministrativo che ha riconosciuto l’appartenenza dell’attività scolastica al sistema nazionale di istruzione.

Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche (co.7, art.13 del D.L. n. 7/2007). Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. Questo per impedire che i donatori determinino fortemente l’indirizzo dell’istituto scolastico vincolando le potenziali donazioni ai propri desideri.

Lo stesso comma stabilisce che i nominativi dei donatori sono ritenuti ‘dati personali’ (e quindi meritevoli di particolare attenzione) ai sensi della legislazione sulla privacy.

2.5.3. Tavola riassuntiva

ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE	AGEVOLAZIONI FISCALI
Riferimenti normativi	
Enti universitari, di ricerca ed enti parco	in alternativa, una delle seguenti: <i>a) Deducibilità</i> dall'imponibile Irpef, senza alcun limite lett. 1 quater, co. 1, art. 10 del D.P.R. n. 917/1986
Associazioni e fondazioni dedite alla ricerca scientifica	<i>b) Deducibilità</i> , per le donazioni in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro co. 7, art. 14 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005)
	Esenzione da tasse e imposte indirette (diverse dall'Iva) e da diritti Riduzione del 90% degli onorari notarili per atti di donazione co. 8, art. 14 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005)
Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari	Detrazione dall'Irpef del 19% dell'erogazione liberale in denaro lett. i - septies - bis, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986

2.6. Le donazioni al settore culturale, artistico, musicale e dello spettacolo

2.6.1. Le liberalità a favore delle attività culturali e artistiche

L'Agenzia delle Entrate – con la Risoluzione del 14 giugno 2007, n. 133/E – ha fornito precisazioni in tema di agevolazioni fiscali riconosciute ai cittadini che effettuano erogazioni liberali per la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali sottoposti al regime vincolistico, previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (c.d. 'Decreto Urbani').

La lett. h), co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 prevede che le persone fisiche possano portare in detrazione dall'Irpef, nella misura del 19%, le erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche.

In particolare, possono fruire di tale beneficio le erogazioni liberali in denaro effettuate:

“a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di stu-

dio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali”.

Sono soggetti beneficiari delle erogazioni liberali per attività culturali anche le parrocchie e, più in generale, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in quanto:

- enti riconosciuti: ai sensi dell'art. 29 della L. n. 222/1985, le parrocchie “acquisiscono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”;
- enti senza fini di lucro;

- e, comunque, solo nei casi in cui esse realizzino interventi su beni culturali tutelati, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

“Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo competente parere del comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da quello per l'ambiente, che devono approvare la previsione di spesa e il conto consuntivo. Il Ministero per i Beni Culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo”.

Le organizzazioni agevolate devono aver acquisito la personalità giuridica – ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 - e operare in regime de minimis a favore dei beni citati come definiti dagli artt. 10, 11 e 134 del c.d. 'Decreto Urba-

ni'. Beni che, dove richiesto, devono essere provvisti delle dichiarazioni o riconoscimenti reclamati da detta normativa (ad esempio: art 13, artt.138 e segg).

La lett. h – bis), co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 consente anche una detrazione dall'imposta lorda del 19% del costo specifico o del valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate dall'art.1 della L. n. 1089/1939 e nel D.P.E. n. 1409/1963 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei soggetti e per le attività indicati precedentemente.

Le modalità da seguire per usufruire di tali vantaggi fiscali consistono nell'avvalersi, analogamente a quanto accade per le Onlus, di uno dei sistemi di pagamento, quali banca, ufficio postale, sistema di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Le erogazioni liberali provenienti da persone fisiche devono essere documentate da un'apposita convenzione stipulata tra il soggetto erogatore e il beneficiario attuatore dell'iniziativa culturale.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la Circolare 22 dicembre 2005, n. 183, ha precisato la forma e la struttura della convenzione prevista, sulla base delle pos-

sibili ipotesi di erogazioni liberali. A seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 4 della L. n. 237/1999, la particolare natura della convenzione (considerata 'trilaterale', essendo necessariamente coinvolti il soggetto erogatore, il soggetto beneficiario attuatore dell'iniziativa culturale e il soggetto pubblico preposto alla autorizzazione e al controllo dell'iniziativa stessa) è stata modificata:

- dovrà essere stipulata una convenzione tra il soggetto erogatore e il beneficiario attuatore dell'iniziativa culturale (se uno dei due soggetti in causa è amministrazione pubblica, ente o istituzione pubblica), corredata da un progetto nel quale verranno specificati i costi complessivi, le fonti di finanziamento (tra cui rientrano anche le liberalità), l'avvenuto versamento delle somme erogate e i tempi di attuazione dell'iniziativa;
- se, invece, i due soggetti sono entrambi persone giuridiche private senza scopo di lucro e/o persone fisiche, dovrà essere stipulato un accordo scritto tra il soggetto erogatore e il beneficiario attuatore dell'iniziativa culturale ("comprovante la volontà di voler realizzare l'iniziativa culturale e di voler contribuire al sostegno finanziario della medesima beneficiando degli sgravi fiscali connessi"), corredata da un progetto, nel quale siano specificati i costi complessivi, le fonti di finanziamento, nelle quali rientrano anche le liberalità, l'avvenuto versamento delle somme erogate e i tempi di attuazione dell'iniziativa;

- se i soggetti sono persone giuridiche private senza scopo di lucro e persone non operanti in regime d'impresa, la suddetta documentazione dovrà essere corredata da un accordo scritto in cui viene espressa la volontà di voler realizzare l'iniziativa culturale e di voler contribuire al sostegno finanziario della medesima beneficiando degli sgravi fiscali connessi.

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali, con la Circolare 19 febbraio 2007, n. 38, ha da ultimo precisato che il soggetto erogatore dovrà anche presentare alla Soprintendenza competente per settore un'istanza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, in relazione alle erogazioni liberali effettuate per ciascun anno finanziario.

All'istanza dovrà essere allegato un elenco completo delle erogazioni con i seguenti dati e documenti:

- copia della convenzione;
- denominazione e natura giuridica del beneficiario;
- importo dell'erogazione;
- denominazione e ubicazione degli immobili/descrizione dettagliata dell'iniziativa culturale;
- destinazione d'uso e breve descrizione dell'intervento con i tempi presumibili di realizzazione/tempi di realizzazione dell'iniziativa culturale.

Successivamente, il soggetto beneficiario, facendo esplicito riferimento al contributo dell'erogatore, richiede alla suddetta Soprin-

tendenza l'approvazione della previsione di spesa inerente le attività finanziate. Una volta concessa l'autorizzazione, lo stesso Ministero ha l'onere del controllo istituzionale dell'iniziativa culturale in tutte le sue fasi di attuazione, dalla progettazione dell'attività (la relativa spesa deve essere espressamente autorizzata) alla fase di consuntivo (anch'esso da verificare e approvare).

2.6.2. Le liberalità a tutela di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico

I cittadini possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le erogazioni liberali "in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (co. 1, art. 14 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005).

Il limite dell'erogazione deducibile (in denaro o in natura) è del 10% del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Le fondazioni e le associazioni beneficiarie devono aver acquisito la personalità giuridica e devono operare per la tutela e la valorizzazione dei beni che sono stati indi-

viduati dagli artt. 10, 11 e 134 del D.Lgs. n. 42/2004.

Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Riguardo agli altri presupposti soggettivi e oggettivi, valgono le stesse regole illustrate per le erogazioni liberali a favore delle Onlus.

2.6.3. Le liberalità alle associazioni e fondazioni che operano nello spettacolo

La lett. i), co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 prevede la detraibilità, nella misura del 19%, delle:

“erogazioni liberali in denaro (n.d.r.: effettuate dalle persone fisiche), per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di 2 anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato”.

2.6.4. Le liberalità alle fondazioni operanti nel settore musicale

Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, i contributi in denaro versati dalle persone fisiche a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 367/1996.

Tale limite è elevato al 30% nel caso in cui le somme siano versate:

- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto.

In quest’ultimo caso, per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno è previsto il recupero delle somme detratte.

2.6.5. Tavola riassuntiva

ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE	AGEVOLAZIONI FISCALI
Riferimenti normativi	
Fondazioni e associazioni riconosciute (compresi gli enti ecclesiastici) operanti in ambito culturale e artistico	<i>Detrazione</i> dall'Irpef del 19% dell'erogazione liberale in denaro o del costo specifico (o del valore normale) dei beni ceduti gratuitamente lett. h e h - bis, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986
Fondazioni e associazioni riconosciute con attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico	<i>Deducibilità</i> , nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro co. 1, art. 14 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005)
Fondazioni e associazioni operanti nello spettacolo	<i>Detrazione</i> dall'Irpef del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo del 2% del reddito dichiarato) lett. i, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986
Fondazioni operanti nel settore musicale	<i>Detrazione</i> dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo del 2% del reddito dichiarato). In alcuni casi la percentuale di detrazione è elevata al 30%. lett. i, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 art.25 del D.Lgs. n.367/1996

2.7. Le altre donazioni

2.7.1. Le liberalità alle istituzioni religiose

Dal reddito complessivo i cittadini possono dedurre, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose (lett. i e l, art. 10 del D.P.R. n. 917/1986).

Per documentare questa liberalità i contribuenti devono conservare le ricevute di

versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.

Più specificatamente, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:

- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

- della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali;
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione.

2.7.2. Le liberalità alle Società di mutuo soccorso

Le Società di mutuo soccorso hanno sempre operato prevalentemente al fine di offrire agli associati un aiuto nei più svariati casi di necessità personale e familiare e tale attività, che tende a configurarsi come integrazione delle prestazioni sanitarie pubbliche e delle assicu-

razioni sociali, è ancora disciplinata dalla L. n. 3818/1886, richiamata implicitamente dall'art. 2512 del codice civile.

Il legislatore non ha mai prestato particolare attenzione nei confronti di tale istituto giuridico che solo di recente, con l'approvazione del D. Lgs. n. 460/1997 - che ha riordinato sul piano tributario l'intero settore del non profit - è stato riproposto all'attenzione degli operatori del diritto.

Così, in accoglimento di una delle indicazioni formulate dalla Commissione parlamentare dei Trenta, che ha esaminato il testo di decreto legislativo inizialmente predisposto dal Governo, le Società di mutuo soccorso sono state equiparate agli enti non commerciali di tipo associativo contemplati dal co. 1, art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 ed è stata riconosciuta ai soci di tali organizzazioni la possibilità di rendere deducibili ai fini fiscali le quote associative versate.

In tale contesto normativo, il legislatore ha ritenuto prioritario ricordare che il fine delle Società di mutuo soccorso è quello di assicurare ai soci un sussidio in caso di malattia, impotenza al lavoro e vecchiaia unitamente alla garanzia di un aiuto alle famiglie dei soci in caso di decesso di questi ultimi. In tal modo il decreto richiama e conferma i contenuti che fino ad oggi non sono mai stati sufficientemente approfonditi della Legge del 1886.

La lett. i – bis), co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986, quindi, consente ai soci della Società di mutuo soccorso, di detrarre dall'imposta lorda in misura pari al 19% dell'importo dei contributi associativi versati, nella misura massima di 1.291,14 euro.

La norma ha precisato poi anche gli aspetti formali da rispettare.

“La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (n.d.r.: tramite delega bancaria, in contanti o attraverso carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

2.7.3. Le liberalità ai partiti e movimenti politici

Ai sensi della lett. I bis, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986, i cittadini che intendono contribuire al finanziamento di partiti e movimenti politici possono detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, le erogazioni liberali in denaro versate a detti soggetti per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, a condizione che:

- l’erogazione sia effettuata mediante versamento postale o bancario;
- i beneficiari della donazione siano partiti o movimenti politici che, nel periodo

d’imposta in cui è effettuata l’erogazione, abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

Fra tutte le ipotesi di detrazioni vincolate a un tetto massimo che favoriscono le organizzazioni non profit, questa è quella che fissa il limite più alto.

Le ragioni per un restringimento della platea dei beneficiari risiedono tra l’altro nel rischio di evasione da parte di chi, costituendo ad arte un sedicente movimento politico, di cui egli stesso risulterebbe promotore o amministratore, godrebbe di un sostanzioso risparmio d’imposta senza spogliarsi di fatto della somma erogata. L’Amministrazione finanziaria, intendendo, invece, che possa godere (indirettamente) della detraibilità delle somme erogate solo chi ha un’esposizione e notorietà nazionale, si sarebbe così assicurata, data la pubblicità dei bilanci, l’utilizzo migliore dello strumento agevolativo della detraibilità.

La somma versata per l’acquisto della tessera del partito non rientra tra le erogazioni liberali detraibili.

2.7.4. Tavola riassuntiva

ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE	AGEVOLAZIONI FISCALI
	Riferimenti normativi
Istituzioni religiose	<i>Deducibilità</i> dall'imponibile Irpef fino all'importo di 1.032,91 euro lett. i e I, art. 10 del D.P.R. n. 917/1986
Società di mutuo soccorso	<i>Detrazione</i> dall'Irpef del 19% dei contributi versati (calcolata sul limite massimo di 1.291,14 euro) lett. i bis, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986
Partiti e movimenti politici	<i>Detrazione</i> dall'Irpef del 19% dell'erogazione lett. i bis, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986

2.8. La destinazione dell'8 per mille

Sulla base delle scelte effettuate dai cittadini contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi, una quota pari all'8 per mille del gettito Irpef è destinata:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali (art. 47 L. n. 222/1985);
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa Cattolica o di una delle sei confessioni religiose che hanno firmato un'intesa con lo Stato (art. 47 L. n. 222/1985, art. 30 L. n.

516/1988, art. 23 L. n. 517/1988, art. 27 L. n. 520/1995, art. 2 L. n. 638/1996).

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione si stabilisce proporzionalmente alle scelte espresse e secondo gli accordi sottoscritti con le Confessioni religiose.

La scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef si effettua mettendo la propria firma sul modello della dichiarazione dei redditi in corrispondenza dell'Istituzione prescelta. Il co. 2, art. 47 della L. n. 222/1985, dispo-

ne che, relativamente ai fondi destinati allo Stato, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'8 per mille dell'Irpef, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica. Il successivo articolo 48 dispone che le quote di cui al citato articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali.

In attuazione di tali norme, è stato emanato, con il D.P.R. n. 76/1998, il Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, ed integrato dal D.P.R. n. 250/2002.

Talune difficoltà emerse nel corso dell'applicazione della vigente normativa hanno messo in evidenza la necessità di chiarire alcuni aspetti del procedimento mediante una circolare esplicativa – la Circolare 20 gennaio 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - al fine di semplificare l'istruttoria amministrativa e tecnica delle domande che, annualmente, pervengono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Circolare individua le 4 finalità (ai sensi anche dell'art. 2 del D.P.R. n.76/1998) che sono ammesse alla ripartizione della quota e in base alle quali devono essere presentati i progetti:

1) Fame nel mondo

Gli interventi sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati: 1) all'autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo; 2) alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti. È chiaro che tale finalità è orientata alle attività delle organizzazioni non governative che hanno dei progetti nei Paesi in via di sviluppo.

2) Calamità naturali

Gli interventi sono diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi, di movimenti del suolo. Tra i detti interventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio. Le associazioni di protezione civile sono i naturali destinatari di tale finalità.

3) Assistenza ai rifugiati

Gli interventi sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato, secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa. Tale

finalità può essere utile per i progetti delle associazioni di volontariato che si occupano di immigrazione e di rifugiati.

4) Conservazione di beni culturali

Gli interventi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico. Tale finalità può venire in soccorso delle associazioni culturali o di associazioni proprietarie di un patrimonio artistico che necessita di essere restaurato.

Il co. 1, art. 3 del Regolamento dispone che possono accedere alla ripartizione: le pubbliche amministrazioni (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi), le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati senza fini di lucro.

Un requisito fondamentale per l'accettazione della domanda di contributo è dato dalla straordinarietà dell'intervento richiesto. Si intende in tal caso che vi sia una natura di eccezionalità o di urgenza anche di natura economica (ad esempio, una possibile perdita di un bene di valore storico o il possibile danno presunto che una calamità improvvisa, tipo terremoto, può provocare a cose o persone, ecc...). Non vengono prese solitamente in considerazione attività che sono ritenute di gestione ordinaria (ad esempio, una associazione che chiede il contributo

per l'allestimento di una rappresentazione teatrale).

2.9. La destinazione del 5 per mille

Il 5 per mille al non profit nasce dall'idea di applicare un meccanismo fiscale già collaudato - e analizzato in 2.8. (l'otto per mille) - per finalità simili in ambito sociale.

Non può essere definito, tecnicamente, un meccanismo di donazione, perché si limita a mettere il contribuente in condizione di destinare a un ente da lui prescelto una piccola quota dell'imposta che, comunque, dovrebbe versare allo Stato.

Il sistema si caratterizza per il fatto che le 'casse erariali' si inseriscono in un rapporto di tipo privatistico, quello tra donatore ed ente non profit, commutando lo stesso in rapporto trilaterale mediato dallo Stato (questo raccoglie i fondi, sotto forma di imposte, e poi li spende, secondo le indicazioni dei contribuenti, nel comparto non profit) e da quest'ultimo garantito con una preliminare opera di selezione dei beneficiari.

Il sistema del 5 per mille, quindi, si caratterizza sin da subito come un sistema di 'alta civiltà comune', in cui ogni contribuente persona fisica, attraverso le sue imposte, chiede allo Stato di rinunciare a una 'piccola' parte delle stesse in favore di soggetti della c.d. 'società civile': lo Stato raccoglie i

fondi, sotto forma di imposte, e poi li attribuisce, secondo le indicazioni dei contribuenti, nel comparto non lucrativo. In sostanza, un sistema in cui lo Stato si 'veste' da semplice collettore e realizza, allo stesso tempo un'opera di garanzia per chi destina i fondi a favore di soggetti previamente inclusi in una specifica lista di beneficiari.

Dalla prima introduzione ad oggi, ha rappresentato un successo civile di stampo così elevato da essere continuamente acclamato (vista la sua introduzione in via sperimentale con i commi 337 e seguenti, art. 1 della L. n. 266/2005 - Legge finanziaria per il 2006). Il D.P.C.M. del 20 gennaio 2006 ha definito le modalità di destinazione del 5 per mille.

Il contribuente ha la possibilità di destinare tale cifra a:

1. Sostegno

- delle organizzazioni di volontariato e delle altre Onlus 'di diritto' (organizzazioni non governative e cooperative sociali);
- degli enti ecclesiastici con un ramo di attività Onlus (Onlus 'parziali');
- delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali o regionali o provinciali (istituiti per le province di Trento e Bolzano) se svolgono attività solo in ambito territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 383/2000. Sono inoltre ammesse al beneficio le associazioni che costituiscono articolazioni territoriali ovvero circoli affiliati di un'as-

sociazione nazionale (anche non iscritte nei registri regionali): questi soggetti si considerano infatti automaticamente iscritti nel registro nazionale;

- delle fondazioni e associazioni riconosciute (con personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000) che svolgono attività nei settori già previsti per le Onlus (assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla L. 1° giugno 1939, n. 1089; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale). Le associazioni riconosciute, devono essere senza scopo di lucro e l'attività tipica deve essere svolta in modo esclusivo o prevalente (il precetto deve essere contenuto nei documenti costitutivi e deve essere di fatto osservato);
- delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni (art. 45 D.L. n. 248/2007 'Milleproroghe'): non occorre il riconoscimento della personalità giuridica in base al D.P.R. n.361/2000;
- delle fondazioni nazionali di carattere culturale (art. 45 D.L. n. 248/2007 'Milleproroghe'), che hanno ottenuto il ricono-

scimento della personalità giuridica attraverso l'iscrizione nei registri prefettizi (in quanto hanno finalità che si estendono all'intero territorio nazionale): devono inoltre operare nelle materie di competenza del Ministero per i Beni Culturali.

2. Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
3. Finanziamento della ricerca sanitaria.

Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha definito la procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme.

Il primo elenco relativo alle Onlus, alle Associazioni di promozione sociale e alle associazioni riconosciute è stato curato dall'Agenzia delle Entrate.

Gli altri due elenchi pubblicati, relativi agli enti della ricerca scientifica e dell'università e agli enti della ricerca sanitaria, sono stati, invece, predisposti a cura del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute.

La scelta di destinare il 5 per mille dell'Irpef ai soggetti sopra elencati non è alternativa alla scelta di destinazione dell'8 per mille, destinazione che potrà essere effettuata secondo le modalità già previste negli anni precedenti, né determina maggiori imposte

da pagare.

Possono destinare il 5 per mille dell'Irpef agli enti non profit iscritti nell'elenco di cui sopra:

- i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione, ma titolari di redditi certificati tramite modello CUD;
- i soggetti che presentavano il modello 730;
- i soggetti che presentavano il modello Unico Persone Fisiche.

Per effettuare la scelta di destinazione della quota del 5 per mille della sua Irpef, il contribuente deve apporre la firma in uno dei 3 appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione e indicare il codice fiscale del beneficiario.

E' importante che, per una corretta applicazione della destinazione del 5 per mille, il contribuente verifichi che l'ente scelto risulta iscritto all'apposito elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate - <http://www.agenziaentrate.gov.it> e verifichi il codice fiscale.

Con la Legge Finanziaria per il 2008 (co. 5, art. 3 della L. n. 244/2007) è stato inserito un tetto massimo complessivo di 388 milioni di euro per il 2008 e 380 milioni di euro per il 2009.

APPENDICI

A – CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

1. Carta della donazione (www.istitutoitalianodonazione.it)
2. Carta dei principi e per il sostegno a distanza (www.forumsad.it/cartaprin.htm)
3. Carta dei criteri di qualità del sostegno a distanza (www.forumsad.it/cartacrit.htm)
4. Codice Etico Raccolta fondi (www.assif.it)

1. CARTA DELLA DONAZIONE

CARTA DELLA DONAZIONE

Con questa Carta della donazione le Organizzazioni aderenti si assumono - di fronte ai donatori, ai destinatari delle loro attività sociali, ai collaboratori, alla comunità - l'impegno di consolidare un contesto di fiducia e di trasparenza in cui possano moltiplicarsi le opportunità di donazione in campo sociale e possa pienamente realizzarsi la crescita del terzo settore.

Ciò significa che le Organizzazioni aderenti, adottando questo codice di autoregolamentazione, si impegnano, in primo luogo, a tenere nella massima considerazione i donatori, tutelandoli nel loro diritto a una informazione precisa e trasparente che fornisca loro elementi per valutare l'efficacia degli interventi solidaristici effettuati dalle Organizzazioni e l'efficienza della gestione economica. Infine, a improntare il loro agire, comunque esso sia inteso, a criteri di efficienza, efficacia, equità, indipendenza, imparzialità e non discriminazione verso tutti i soggetti che con essa entreranno in relazione.

È convinzione degli aderenti che garantire un contesto di sicurezza e trasparenza consenta il pieno dispiegarsi della sensibilità e generosità pubblica, preservando ed elevando nel tempo la reputazione di tutto il terzo settore.



OGGETTO DELLA CARTA E AMBITO DI APPLICAZIONE



La Carta della donazione nasce con l'intento di incentivare la diffusione delle informazioni necessarie per conoscere e valutare tutte le attività poste in essere dalle Organizzazioni **nonprofit** che aderiranno a questo codice di autoregolamentazione, a vantaggio dei "donatori", effettivi e potenziali, dei volontari, dei destinatari delle attività sociali delle **nonprofit**, degli associati ed aderenti.

A tal fine, le Organizzazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, nell'aderire alla Carta, si impegnano a garantire ai donatori e ai destinatari delle loro attività sociali i seguenti diritti:

DIRITTI DEI DONATORI

I donatori donano per consentire alle Organizzazioni nonprofit il perseguimento della loro missione. Pertanto, essi hanno il diritto ad un uso delle risorse da loro messe a disposizione che sia efficace rispetto allo scopo per cui la donazione viene fatta, efficiente nella gestione economica ed equo rispetto alle diverse pretese, bisogni e richieste connesse a quella finalità.

I Destinazione della donazione

I donatori hanno diritto ad un uso delle risorse da loro messe a disposizione che sia finalizzato in modo efficace ed efficiente allo scopo per cui la donazione viene fatta.

II Trasparenza e completezza di informazione sull'Organizzazione

I donatori hanno diritto di ricevere complete ed esaurienti informazioni:

- sulla struttura operativa dell'Organizzazione, sui suoi organi di governo, sull'identità e il ruolo dei soggetti che collaborano con l'Organizzazione e con i quali entrano in contatto
- sulla missione e la finalità che l'Organizzazione persegue.

III Trasparenza e completezza di informazione sull'iniziativa da sostenere

I donatori hanno diritto di ricevere complete ed esaurienti informazioni:

- sulle finalità, i tempi e le modalità d'attuazione delle iniziative da sostenere
- sui risultati ottenuti attraverso la donazione.

IV Disponibilità delle informazioni

I donatori hanno diritto di prendere visione del rendiconto annuale dell'Organizzazione.

- V Partecipazione all'attività dell'Organizzazione**
I donatori hanno diritto di manifestare le proprie considerazioni sull'attività dell'Organizzazione, nonché di conoscere ed esercitare (quando previsti) i diritti stabiliti dalle norme statutarie dell'Organizzazione ai fini della elezione degli organi societari.
- VI Rispetto della persona**
I donatori hanno diritto ad essere rispettati nella propria libera volontà e a non essere indotti a donare attraverso eccessive pressioni, sollecitazioni o strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.
- VII Tutela dei dati personali**
I donatori hanno diritto ad aver garantita la propria riservatezza. In particolare, i loro dati personali verranno utilizzati unicamente secondo le finalità dell'Organizzazione, escludendo ogni trasferimento non espressamente autorizzato, anche gratuito, ad altre strutture o organizzazioni. I donatori potranno chiederne comunque, in ogni momento, la cancellazione.
- VIII Riconoscimento del contributo dato**
I donatori hanno diritto di ricevere dall'Organizzazione la gratitudine per la donazione fatta.
- IX Garanzia di indipendenza e non discriminazione**
I donatori hanno diritto a che le risorse raccolte siano impiegate dall'Organizzazione in modo indipendente da qualunque condizionamento estraneo alla missione, sia esso di tipo ideologico, politico o commerciale, e senza che vi siano discriminazioni in base al sesso, la razza, l'ideologia, e il credo religioso.

DIRITTI DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ SOCIALI

I destinatari delle attività di solidarietà e promozione sociale delle Organizzazioni nonprofit, siano essi soggetti individuali fruitori diretti di un servizio, ovvero membri di gruppi portatori di legittimo interesse o membri della collettività che beneficia, nel suo insieme, della missione dell'Organizzazione, hanno il diritto di pretendere che le Organizzazioni perseguano la loro missione. Pertanto, essi hanno il diritto a un impiego delle risorse che sia efficace rispetto allo scopo per cui la donazione viene fatta, efficiente nella gestione economica ed equo rispetto alle diverse pretese, bisogni e richieste, connesse a quella finalità.

I Destinazione delle risorse

I destinatari delle attività sociali delle Organizzazioni nonprofit hanno diritto ad un uso delle risorse a loro messe a disposizione che sia finalizzato in modo efficace, efficiente ed equo allo scopo per cui la donazione viene fatta.

II Trasparenza e completezza di informazione

I destinatari delle attività sociali delle Organizzazioni nonprofit possono richiedere e hanno il diritto di ricevere, nei modi pertinenti alle diverse situazioni, complete ed esaurienti informazioni:

- sulla missione e la finalità che l'Organizzazione persegue
- sulla natura e sulle modalità di erogazione dei servizi prestati dall'Organizzazione
- sull'identità e il ruolo dei soggetti che collaborano con l'Organizzazione e con i quali entrano in contatto.

III Partecipazione

I destinatari delle attività sociali delle Organizzazioni nonprofit hanno il diritto di formulare suggerimenti, qualora siano nella condizione di farlo, per migliorare le attività dell'Organizzazione finalizzate al perseguimento della missione.

IV **Rispetto della loro persona**

Nel caso in cui i destinatari delle attività sociali delle Organizzazioni *nonprofit* siano persone fisiche, hanno diritto di essere trattati nel pieno rispetto della propria persona. In particolare, si dovrà evitare il ricorso ad informazioni suggestive o lesive della loro dignità e decoro.

V **Tutela dei dati personali**

Nel caso in cui i destinatari delle attività sociali delle Organizzazioni *nonprofit* siano persone fisiche, hanno diritto ad aver garantita la propria riservatezza. In particolare, i loro dati personali verranno utilizzati unicamente secondo le finalità dell'Organizzazione, escludendo ogni trasferimento non espressamente autorizzato, anche gratuito, ad altre strutture o organizzazioni.

VI **Garanzia di indipendenza e non discriminazione**

I destinatari delle attività sociali delle Organizzazioni *nonprofit* hanno diritto a che le risorse raccolte siano impiegate dall'Organizzazione in modo indipendente da qualunque condizionamento estraneo alla missione, sia esso di tipo ideologico, politico o commerciale, e senza che vi siano discriminazioni in base al sesso, la razza, l'ideologia, e il credo religioso.

RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI NONPROFIT

Per garantire ai donatori e ai destinatari delle attività di solidarietà e promozione sociale i loro diritti, e a garanzia di correttezza verso l'esterno, le Organizzazioni aderenti alla presente Carta si assumono le responsabilità qui di seguito illustrate.

I Missione

Esse si impegnano a perseguire e rendere pubblica la propria missione, a concorrere, cioè, al benessere sociale generale della collettività e dei singoli, innalzando la quantità e qualità della vita, adoperandosi per la diminuzione delle disuguaglianze, delle forme di povertà, di disagio e di discriminazione sociale e promuovendo la giustizia sociale e i diritti delle persone, la ricerca, la cultura, le diverse forme del sapere e la tutela dell'ambiente naturale e sociale. Gli interessi economici e ogni altra utilità a favore di quanti, ad ogni titolo, collaborano con l'Organizzazione possono essere perseguiti solo in quanto siano subordinati e funzionali al perseguimento della missione.

II Efficacia

Esse si impegnano ad un uso delle risorse, tanto di lavoro quanto di finanziamento a loro disposizione, che sia efficace e mirato a conseguire, al massimo grado, le proprie finalità sociali.

III Efficienza

Esse si impegnano a coordinare in modo efficiente l'apporto dei diversi soggetti (donatori, volontari, collaboratori) che a vario titolo contribuiscono al perseguimento della missione, in modo che nessuna risorsa di solidarietà vada sprecata. Inoltre, si impegnano a mantenere le condizioni attraverso le quali i diversi soggetti che cooperano alla realizzazione della missione, mantengano nel tempo il massimo grado di impegno.

IV Equità

Esse si impegnano a trattare equamente, in tutte le decisioni di natura distributiva, i soggetti a vario titolo coinvolti nel perseguimento della missione. In particolare, è equo distribuire le risorse e le prestazioni in modo proporzionale ai bisogni identificati dalla finalità e dalla missione dell'Organizzazione, nonché in modo proporzionale al merito (e alla meritorietà della causa) di coloro che, con la loro attività, concorrono al perseguimento della missione. Inoltre è equo garantire ai donatori e volontari che contribuiscono con i propri apporti all'opera della Organizzazione, adeguata riconoscenza delle loro azioni meritorie, nonché ai dipendenti e ai collaboratori, un trattamento che tenga conto del loro contributo e sia rispettoso delle norme vigenti.

V Imparzialità e non discriminazione

Esse si impegnano ad astenersi da ogni discriminazione arbitraria tra beneficiari, tra collaboratori, tra volontari e tra donatori. In particolare, non sono ammesse discriminazioni in base al sesso, alla razza, all'ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l'identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione.

VI Indipendenza

Esse si impegnano a non ricevere atti di liberalità che, per le caratteristiche politiche, culturali od economiche del donatore, potrebbero pregiudicare l'indipendenza. Ogni associato, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo dell'Organizzazione, si impegna, inoltre, ad evitare situazioni in cui possa configurarsi un conflitto di interessi nei riguardi dell'Organizzazione. (Il conflitto di interessi sorge nel caso in cui il perseguimento dell'interesse personale dell'associato, del dipendente o del collaboratore possa pregiudicare il raggiungimento della missione o non sia comunque ad essa subordinato).

VII Trasparenza

Esse si impegnano a rendere conto ai donatori e ai destinatari delle proprie attività sociali, evidenziando la relazione tra le finalità annunciate e l'utilizzo effettivo dei fondi raccolti.

Pertanto le Organizzazioni si impegnano a curare la redazione e la pubblicizzazione in modo chiaro, veritiero e puntuale, con mezzi adeguati alle proprie dimensioni e attraverso l'utilizzo di regolari scritture contabili, della propria situazione patrimoniale e finanziaria, in modo da rendere manifesti sia la provenienza che l'utilizzo di tutte le risorse economiche amministrare. Inoltre a fornire al pubblico e ai donatori, una chiara e veritiera informazione sugli scopi che esse perseguono, sulle finalità, i tempi e le modalità d'attuazione delle iniziative da sostenere, nonché sulle attività svolte attraverso l'impiego dei fondi stessi.

Si impegnano, infine, a non promuovere alcuna raccolta di fondi se non accompagnata da una chiara e veritiera informazione sugli scopi e sulle attività per i quali verranno impiegati i fondi stessi.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Metodologie di raccolta

Per raccolta fondi si intende ogni forma di richiesta diretta o indiretta di denaro, proprietà o credito, beni materiali o quant'altro abbia valore, offerto nell'immediato o promesso per il futuro, con l'intesa che ogni apporto venga utilizzato per scopi di solidarietà, promozione sociale e culturale. Ciò premesso, le Organizzazioni aderenti alla presente Carta si impegnano a osservare, nell'attività di raccolta fondi così intesa, le regole di comportamento qui di seguito illustrate e le relative guide applicative.

1. Trasparenza della raccolta fondi

L'attività di raccolta fondi presso il pubblico deve essere finalizzata allo scopo per cui è stata avviata e accompagnata da una chiara e veritiera informazione. Ne consegue che:

- 1.1. Le Organizzazioni che intendono avvalersi di un'attività di raccolta fondi, dovranno definire un programma annuale di raccolta che comprenda tutti gli interventi specifici da effettuare nel corso dell'anno.
- 1.2. Per ogni operazione di raccolta compresa nel programma annuale sarà predisposto, al momento dell'attivazione, un piano di previsione denominato Progetto di raccolta, che illustrerà le voci rilevanti della raccolta medesima.
- 1.3. Gli elementi qualificanti del progetto di raccolta dovranno essere presentati nel messaggio di comunicazione. In ogni caso, le Organizzazioni dovranno rendere disponibile la visione del piano ai donatori che ne facessero richiesta.
- 1.4. Le Organizzazioni dovranno inoltre dare una chiara informazione sulle possibilità di detrazione fiscale della donazione.

2. Destinazione dei fondi raccolti

Nell'attività di raccolta le Organizzazioni si impegnano ad una gestione economica delle risorse ispirata alla massima efficacia ed efficienza. Ne consegue che:

- 2.1. La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e, possibilmente, legata ad uno specifico progetto d'intervento. Sono da evitare indicazioni generiche e non finalizzate (ad esempio, aiutare i poveri ed i bisognosi). Inoltre, qualora il destinatario sia l'Organizzazione in quanto tale, andranno indicate le attività cui verranno destinate le somme raccolte.
- 2.2. Le Organizzazioni devono dotarsi di un adeguato sistema di controllo dei costi, allo scopo di massimizzare la destinazione alle finalità dichiarate delle somme raccolte. Inoltre si impegnano a rendere pubblico annualmente il livello dei costi sostenuti per attività di raccolta fondi (spese amministrative, costi della raccolta fondi e del personale, ecc.), rispetto all'ammontare complessivo della raccolta.

3. Riservatezza e rispetto del donatore

Le Organizzazioni si impegnano al totale rispetto e tutela della privacy del donatore in conformità alla normativa di legge. In particolare si impegnano a non praticare lo scambio di dati relativi ai donatori con altre Organizzazioni non-profit, se non espressamente autorizzato.

4. Attendibilità, pertinenza ed equità del messaggio pubblicitario

Gli appelli di raccolta fondi dovranno ispirarsi ai principi di onestà, veridicità e correttezza del messaggio promozionale. Pertanto:

- 4.1. Gli appelli di raccolta fondi conterranno informazioni chiare, complete e facilmente comprensibili sugli scopi e sull'utilizzo delle somme raccolte.
- 4.2. Il messaggio promozionale sarà chiaro, essenziale, coinvolgente ma non aggressivo emozionalmente. Non conterrà, quindi, elementi colpevolizzanti nei confronti di coloro che non aderiscono all'iniziativa e le metodologie utilizzate eviteranno eccessive reiterazioni.

- 4.3. Il messaggio comunicazionale non sarà lesivo della dignità e del decoro della persona umana, né utilizzerà informazioni o immagini che rappresentino in modo distorto lo stato di bisogno dei beneficiari.
- 4.4. Il messaggio non sovrastimerà gli effetti benefici del contributo al fine di incentivare a donare.

5. Attività speciali

L'effettuazione di offerte di beni e servizi e l'organizzazione di intrattenimenti e manifestazioni sportive collegate a donazioni, nonché le operazioni di cause related marketing, dovranno ispirarsi al principio della massima trasparenza, nel mutuo rispetto e mutuo beneficio di tutti i partner coinvolti. Ne consegue che:

- 5.1. Nelle raccolte pubbliche che comportano l'offerta di beni e servizi, o nelle aste e pésche benefiche collegate a donazioni, le Organizzazioni dichiareranno a consuntivo l'ammontare totale di quanto raccolto e l'ammontare devoluto in donazione. Inoltre, renderanno pubblico il nome dell'eventuale appaltante dell'operazione.
- 5.2. Nel promuovere spettacoli, gare sportive e manifestazioni culturali, le Organizzazioni dichiareranno il ricavato destinato ai fini della raccolta e, a posteriori, l'ammontare totale della raccolta. Inoltre, il nome dell'eventuale appaltante dell'operazione.
- 5.3. Nell'effettuare, in collaborazione con imprese, azioni di pubblicità, promozione e offerta di beni e servizi collegate all'attività o all'immagine dell'Organizzazione, sarà comunicato l'ammontare o la percentuale di valore destinata all'Organizzazione stessa. In ogni caso tali operazioni devono evitare una possibile strumentalizzazione della causa sociale rispetto alle pur legittime finalità commerciali.

Sistemi di governo e di rendicontazione

La rendicontazione dell'attività dell'Organizzazione è lo strumento per rendere pubblico il grado di raggiungimento degli scopi sociali, indicati dai documenti statutari. Ad essa quindi gli organi di indirizzo dell'Organizzazione daranno la massima completezza, trasparenza e pubblicità, uniformandosi alle regole qui di seguito delineate e alle guide applicative che ne conseguono.

6. Governo dell'Organizzazione

- 6.1. Le Organizzazioni aderenti dovranno prevedere nei propri Statuti un organo di governo, composto da non meno di tre membri, che determinerà le linee strategiche di conduzione dell'Organizzazione, avrà l'effettiva responsabilità delle politiche intraprese, nonché quella di attuare le decisioni di impiego di risorse dell'Organizzazione stessa. Detto organismo sarà altresì responsabile dell'attività e del controllo dei risultati tanto economico-finanziari, quanto di utilità sociale.
- 6.2. I membri dell'organo di governo dovranno riunirsi ufficialmente almeno due volte l'anno, dovranno avere il più alto grado di indipendenza e non riceveranno retribuzione per la carica, a meno che non ricoprano altri incarichi specifici all'interno dell'Organizzazione stessa.
- 6.3. Nelle Organizzazioni dovrà prevedersi la distinzione tra le funzioni decisionali, operative e di controllo, con gradi diversi di attuazione, in relazione alle dimensioni della struttura.
- 6.4. Le Organizzazioni che si dedichino all'assegnazione di fondi (grant making) ad attività che verranno svolte da enti pubblici e/o altri enti nonprofit, si dovranno dotare di organismi tecnici competenti per la valutazione di qualità delle suddette attività, assicurando ad essi autonomia, indipendenza e pubblicità di giudizio.

7. Gestione contabile

- 7.1. Le Organizzazioni si impegnano, ai fini del controllo di gestione e, quindi, per consentire la corretta elaborazione di rendiconti e/o bilanci, nonché per i controlli degli organi di revisione dei conti, a tenere scritture contabili adeguate, in relazione alle proprie dimensioni, atte a rappresentare

tutte le attività economiche e la posizione patrimoniale, enunciando i principi contabili a cui ci si è riferiti per l'impostazione e la redazione delle stesse e, comunque, nel pieno rispetto degli obblighi di legge al riguardo.

- 7.2. Le Organizzazioni si impegnano a nominare organi di controllo per la revisione contabile interni e, in relazione alle proprie dimensioni, anche esterni.

8. Bilanci annuali

- 8.1. Le Organizzazioni, ai fini della trasparenza verso tutti gli interessati (soci, beneficiari, finanziatori, donatori, autorità preposte al settore, ecc.) ed anche per giustificare le scelte dell'organo di governo, nonché in ossequio alle prescrizioni di legge e secondo i richiesti limiti temporali, si impegnano a redigere in modo comprensibile e a diffondere:
- il programma annuale, comprendente la politica e le principali iniziative decise dall'organo di governo ai fini del conseguimento degli scopi dell'Organizzazione stessa;
 - un separato rendiconto, relativo alla raccolta pubblica di fondi, per ogni evento o attività, incluso i rendiconti relativi a ricavi e spese sostenuti da eventuali fornitori esterni o appaltanti per lo specifico evento;
 - il rendiconto annuale, che sarà composto dal bilancio - formato dalla situazione patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa - dalla relazione degli amministratori, nonché, quando prescritto, dalla relazione dei sindaci e revisori contabili.
- 8.2. Le Organizzazioni i cui proventi derivano in gran parte da attività di raccolta fondi di enti controllati o affiliati (comitati, enti, società ecc. che abbiano come scopo primario la raccolta fondi per supportare le attività dell'Organizzazione "madre") devono evidenziare chiaramente i fondi così ricevuti, nonché i relativi costi sostenuti dagli enti controllati/affiliati.
- 8.3. Le Organizzazioni devono adottare un sistema di rendicontazione capace di rappresentare, oltre agli aspetti di natura economico-patrimoniale e finanziaria, anche l'attività svolta e i risultati raggiunti in relazione al perseguimento della propria missione, consentendo una valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione.
- 8.4. Le Organizzazioni dovranno dotarsi di sistemi di misurazione dei propri risultati sociali, in coerenza con il livello di complessità della propria struttura.

CARTA DELLA DONAZIONE: GLOSSARIO

Destinatari

i soggetti cui vengono indirizzate le azioni che costituiscono lo scopo sociale dell'Organizzazione

Donatori

gli enti o le persone fisiche che mettono a disposizione dell'Organizzazione, a titolo gratuito e volontario, risorse, mezzi, capacità, servizi perché siano impiegati secondo lo scopo sociale della stessa Organizzazione

Efficacia

la capacità di un atto o di una struttura di conseguire gli obiettivi prefissati (efficacia gestionale); la capacità di soddisfare i bisogni dei destinatari delle proprie attività (efficacia sociale)

Efficienza

la capacità di un atto o di una struttura di utilizzare al meglio le risorse disponibili e praticabili per conseguire un determinato risultato

Equità

principio informatore del modo di agire nei confronti dei destinatari delle azioni sociali che esclude ogni disparità pregiudiziale di trattamento

Indipendenza

principio informatore del modo di agire che esclude ogni condizionamento derivante da fattori, considerazioni o influenze esterni all'Organizzazione

Interventi specifici

piani di azione concretamente definiti, attraverso i quali si esplica l'attività dell'Organizzazione. Ogni intervento è caratterizzato dalla definizione di obiettivi, destinatari, modalità di erogazione e tempificazione ed è corredato dalla enunciazione dei criteri di verifica dei risultati

Imparzialità

è il consolidato di Equità ed Indipendenza (vedi)

Missione

dichiarazione sintetica che espone lo scopo per cui esiste l'Organizzazione, i valori e i principi di riferimento, le attività fondamentali che l'Organizzazione si propone di realizzare

Organizzazione

qualsiasi ente non profit dotato di una propria missione e delle strutture decisionali e operative necessarie al suo raggiungimento. Un'Organizzazione non potrà comunque esser tale se non costituita da almeno tre persone.

Organo di governo

la struttura cui è affidato il compito di pianificare ed attuare le azioni necessarie alla realizzazione della missione dell'Organizzazione (può assumere il nome di Consiglio d'Amministrazione, Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo, ecc.)

Programma annuale

il piano attraverso il quale l'Organo di governo dell'Organizzazione definisce il complesso di azioni, strutture e risorse necessarie per realizzare la missione nel corso dell'anno

Progetto di raccolta

ogni singola attività di raccolta fondi prevista nel piano annuale e descritta nei suoi elementi caratteristici. Il progetto di raccolta comprende quindi: descrizione dell'attività, ambito e modalità operative, strutture coinvolte, previsione di costi e ricavi, tempificazione

Raccolta fondi

l'attività mirante a sollecitare dai donatori il conferimento delle risorse economiche e non necessarie per il conseguimento della missione propria dell'Organizzazione

Scritture contabili

gli strumenti contabili necessari per la corretta documentazione dei flussi economici e finanziari dell'Organizzazione. Le scritture contabili devono essere strutturate sulla base di principi contabili certi e palesi

Trasparenza

principio informatore del modo di agire e di comunicare, che rende palesi a tutti gli interessati i soggetti coinvolti, le modalità operative e le implicazioni economiche e finanziarie di ogni attività intrapresa dall'Organizzazione

La Carta della donazione rappresenta il punto di arrivo di una collaborazione che, dal 1996, ha visto convergere gli sforzi di professionisti del nonprofit, esponenti del mondo universitario, enti, associazioni, organizzazioni del terzo settore.

Forum Permanente del Terzo Settore, Sodalitas, Summit della Solidarietà - enti promotori - ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla stesura della Carta e, in particolare, Lorenzo Sacconi per aver garantito il supporto scientifico dell'intero progetto.

2. CARTA DEI PRINCIPI E PER IL SOSTEGNO A DISTANZA

Forumsad

CARTA DEI PRINCIPI

PREMESSA

Si è consolidata ed è in continua espansione una nuova forma di solidarietà che è definita in diversi modi: adozione a distanza, affido a distanza, adozione scolastica a distanza, sostegno a distanza, tutela, padrino, madrina, borsa di studio, sponsorizzazione. Pur essendo ogni organizzazione libera di utilizzare la denominazione ritenuta idonea, il termine scelto convenzionalmente in questa sede è sostegno a distanza.

Il sostegno a distanza è un atto di solidarietà che consiste nell'impegno morale a inviare, tramite referenti responsabili, un contributo economico stabile e continuativo, del cui uso il donatore riceve riscontro, rivolto a minori, adulti, famiglie, comunità ben identificate, in condizioni di necessità e in ogni parte del mondo, per offrire la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita nell'ambiente sociale e culturale in cui vivono.

La consapevolezza che in questo settore operano tanti e diversi soggetti di varia estrazione e portata culturale e sociale, costituiti in differenti forme organizzative e istituzionali (gruppi amicali informali - parrocchiali - privati, congregazioni o istituti ecclesiali, associazioni, organizzazioni non governative, comitati, coordinamenti, fondazioni...) e la necessità di tutelare i diritti dei bambini e delle comunità sostenute e di garantire i diritti delle persone alla trasparenza e al buon uso del loro dono hanno portato numerosi enti e associazioni a incontrarsi e a confrontarsi su alcuni principi cardine a cui rifarsi unanimemente.

Nasce così la Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza.

Le Associazioni sad che la sottoscrivono operando nel rispetto delle norme dello Stato italiano e dei principi contenuti nei seguenti documenti (1):

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948
- Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, 1989
- Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 1973, 1999
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, 1993
- Legge italiana contro la prostituzione minorile, 1998

si impegnano a

1- PROMUOVERE IL SOSTEGNO A DISTANZA quale gesto di libera e solidale condivisione con chi è nel bisogno.

2 - SVILUPPARE L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE MULTICULTURALE. Le organizzazioni, con un'azione concreta di politica sociale, danno voce a minori, adulti, famiglie e comunità costretti a vivere in situazioni difficili e, nell'avvicinare culture e società diverse, ne promuovono l'interscambio e il rispetto reciproco, valorizzando la persona nella sua dignità dentro ogni contesto e cultura.

3 - CARATTERIZZARE QUESTO GESTO SOLIDALE RISPETTO ALLE ALTRE FORME DI SOLIDARIETA' basate sulla raccolta fondi occasionale o per emergenze. Le organizzazioni metteranno in evidenza nei loro progetti la continuità dell'impegno del sostegno a distanza che acquista un duplice valore: educa il sostenitore alla consapevolezza dei disagi e della povertà in cui versano milioni di persone e garantisce al contempo un finanziamento stabile per l'attuazione del progetto.

4 - RENDERE CONSAPEVOLE IL SOSTENITORE DELL'IMPORTANZA DEL SUO AIUTO ECONOMICO COSTANTE NEL TEMPO, anche se il sostenitore può recedere dall'impegno preso; in questo caso, le organizzazioni si impegnano a ricercare in tempi brevi chi lo sostituisca e, nel frattempo, a utilizzare tutti i propri strumenti per garantire il proseguimento del progetto.

5 - METTERE A DISPOSIZIONE PRESSO LA PROPRIA SEDE IL BILANCIO O IL RENDICONTO ANNUALE e renderlo pubblico secondo le norme previste. Ciascuna organizzazione si rifà alle normative vigenti in merito alla propria configurazione giuridica: al proprio Statuto, alle leggi relative all'Albo regionale del volontariato, alle disposizioni in merito agli enti del Terzo Settore "non profit " ONLUS e alle ONG, alla Carta della Donazione e alle normative proprie per gli enti ecclesiastici.

6 - COMUNICARE AL SOSTENITORE L'EFFETTIVA SOMMA DESTINATA AL BENEFICIARIO DEL SOSTEGNO A DISTANZA E QUELLA TRATTENUTA DALL'ORGANIZZAZIONE PER LE SPESE DI GESTIONE, come garanzia sul corretto utilizzo dei fondi e informazione sulle modalità di intervento.

7 - VALUTARE CON ACCORTEZZA LE RICHIESTE DI AIUTO RICEVUTE E AD AVVIARE UN PROGETTO SOLO LA' DOVE ESISTA L'ESPLICITO CONSENSO DELLA COMUNITA' INTERESSATA.

Le organizzazioni garantiranno che i loro operatori o delegati agiscano con il consenso della popolazione locale.

8 - AGIRE IN MODO CHE IL SOSTEGNO A DISTANZA SIA STRUMENTO DI PROMOZIONE ALL'AUTOSVILUPPO del beneficiario, della sua famiglia laddove esista e della sua comunità. Per evitare che questo aiuto economico diventi una forma di assistenzialismo, nei paesi in cui interverranno, le organizzazioni coinvolgeranno le comunità nella realizzazione e nella gestione dei progetti con un accompagnamento stabile alle persone, complementare e non sostitutivo.

9-VERIFICARE CON ATTENZIONE L'AFFIDABILITA'E IL LAVORO DI EVENTUALI PARTNER ESTERI E AD ADOPERARSI PER GARANTIRE IL BUON ESITO DEL PROGETTO ANCHE IN CASO DI LORO INADEMPIENZE. Le organizzazioni si impegnano a comunicare al sostenitore da chi è curata in loco la realizzazione del progetto e a valutare l'affidabilità e l'efficienza dei referenti locali o dei propri collaboratori impegnati nell'attuazione degli interventi di sostegno.

10 - CONFRONTARSI CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO CON LE STESSE FINALITÀ NEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SOLIDARIETA' E PACE, RISPETTANDONE LE DIVERSITA'. Le organizzazioni si rendono disponibili a forme di collaborazione tra loro, soprattutto nelle medesime aree geografiche e negli stessi settori di intervento.

11 - RISPETTARE LA CARTA DEI PRINCIPI PER IL SOSTEGNO A DISTANZA. Le organizzazioni valuteranno l'opportunità di accettare la collaborazione e i finanziamenti di enti e istituzioni pubblici o privati secondo i principi richiamati in questa Carta.

(1) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

- Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge del 27/05/91 n. 176. In modo particolare si fa riferimento all'art.3: "in tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, pubbliche o private, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino devono essere oggetto di primaria considerazione".

- Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del lavoro che stabiliscono:

la n. 138 del 1973 l'età lavorativa minima (non inferiore ai 15 anni) e la n. 182 del 1999 (in fase di ratifica da parte dell'Italia) le linee guida per la prevenzione e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile;

- Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 in cui si

denunciano le pratiche tradizionali e moderne che sfruttano le donne e le bambine per scopi sessuali e di altro genere;

- Legge italiana contro la prostituzione minorile del 3 agosto 1998 n.269: norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali forme di riduzione in schiavitù.

3. CARTA DEI CRITERI DI QUALITÀ DEL SOSTEGNO A DISTANZA

Forumsad

CARTA DEI CRITERI DI QUALITÀ

La Carta dei Criteri di Qualità del Sostegno a Distanza è il risultato di un lavoro iniziato nel 1998, quando le Organizzazioni del settore individuarono nell'autoregolamentazione la forma più valida e reale di garanzia e trasparenza dei loro interventi.

Nel novembre 2000 è stata presentata la Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza, un codice etico sottoscritto da 82 Organizzazioni del settore.

E' stato avviato quindi un confronto fra le Organizzazioni firmatarie della Carta dei Principi per arrivare alla definizione di alcuni criteri di qualità validi per il sostegno a distanza. Nel 2002 è stato proposto un questionario che aveva lo scopo di verificare come i principi etici della Carta venivano applicati e di far emergere la qualità delle attività attraverso le modalità proprie delle diverse Organizzazioni. Dall'elaborazione dei risultati dell'indagine e dal successivo dibattito fra le Organizzazioni nasce la seguente Carta dei Criteri di Qualità del Sostegno a Distanza (Carta di Qualità SAD) che, rispettando le differenze e l'autonomia delle singole Organizzazioni, le impegna a parametri minimi di qualità nei loro interventi.

La Carta di Qualità SAD verrà periodicamente aggiornata affinché il Sostegno a distanza in Italia sia una forma di solidarietà sempre più rispondente agli obiettivi e alle interrelazioni che i diversi soggetti coinvolti o interessati si propongono di realizzare.

Il Sostegno a Distanza (SAD), così come viene definito nella Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza, è un gesto spontaneo di solidarietà e di condivisione, uno sprone all'autosviluppo, un fattore di crescita e di formazione.

Il testo

Le Organizzazioni si impegnano a qualificarsi in modo chiaro, indicando:

- da quanto tempo si interessano di SAD,
- se hanno sottoscritto la Carta dei Principi per il SAD e/o altro,
- se fanno parte di coordinamenti, confederazioni e/o altro,
- quale è la loro forma giuridica,
- dove è la loro sede - indirizzo, tel. fax e-mail,
- come e quando sono raggiungibili,
- in quali paesi intervengono, con quali obiettivi e modalità, con quali partner e verso quali beneficiari.

Le Organizzazioni si impegnano verso le Istituzioni, i Sostenitori, i Beneficiari, i Referenti, i Cittadini e le altre Organizzazioni a garantire qualità e trasparenza attraverso un percorso di autoregolamentazione con la sottoscrizione e l'applicazione della Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza e della Carta di Qualità SAD.

Le Organizzazioni si impegnano verso le Istituzioni a rendersi disponibili alla collaborazione nel promuovere educazione alla mondialità, senso di responsabilità, partecipazione e formazione nella nostra società, in applicazione della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" e della "Convenzione dei Diritti sull'Infanzia".

Le Organizzazioni si impegnano con i Sostenitori

- a esplicitare quale percentuale viene utilizzata per le spese di gestione e di ogni altro genere,
- ad attivare tutti gli strumenti possibili per contenere al minimo le spese e a inviare ai beneficiari almeno l'80% dei fondi raccolti per i progetti SAD,
- a rendere pubblico, accessibile e trasparente il bilancio o il rendiconto annuale accompagnandolo con una relazione sulle attività svolte in Italia e all'estero,
- a promuovere un rapporto partecipativo con i sostenitori,
- a illustrare le modalità degli interventi SAD sia all'inizio sia durante il loro svolgimento.
- a specificare che l'impegno economico assunto dai sostenitori deve essere costante nel tempo richiesto dall'Organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi dei progetti SAD,
- a sottolineare attraverso il SAD l'importanza del rispetto della persona, della cultura e delle società diverse, in spirito di condivisione.

Le Organizzazioni si impegnano con i Beneficiari

- a tener conto delle loro reali esigenze promuovendo la più ampia partecipazione locale,
- a valorizzare le persone nei loro diritti,
- a indirizzare gli interventi in modo che il SAD sia promotore di autosviluppo.

Le Organizzazioni si impegnano verso i Referenti ad accertarsi e attivarsi affinché essi:

- siano integrati nella comunità locale,
- siano in grado di valutare accuratamente le esigenze e i possibili interventi,
- agiscano di concerto con le popolazioni locali nell'ambito dei principi e delle finalità delle Organizzazioni,
- siano competenti, affidabili e responsabili,

- seguano la realizzazione dei progetti SAD attraverso le procedure condivise dalle Organizzazioni.

Le Organizzazioni si impegnano tra loro

- a coordinare gli interventi svolti in Italia e all'estero nelle stesse zone e negli stessi settori laddove possibile,
- a portare avanti iniziative comuni per la promozione del SAD.

Le Organizzazioni si impegnano a garantire la formazione continua dei soggetti coinvolti nel SAD sia in Italia che nei luoghi di intervento, anche attraverso l'interscambio e la collaborazione fra le Organizzazioni stesse.

4. CODICE ETICO Raccolta fondi

PREMESSA ASSIF, Associazione Italiana Fundraiser, ha scelto di dotarsi di un Codice Etico. La stesura di un Codice Etico costituisce una scelta strategica cruciale nella vita di un'associazione, una scelta che la induce ad affrontare un processo articolato in tre momenti fondamentali: (i) una prima fase di presa di coscienza e di chiara esplicitazione dei riferimenti valoriali sui quali deve fondarsi la vita associativa; (ii) una seconda fase in cui l'assimilazione dei contenuti di valore individuati come orizzonte etico condiviso si traduca in una prassi con essi coerente; (iii) una terza fase di valutazione della prassi in una prospettiva di sviluppo dei riferimenti valoriali essenziali. La scelta di adottare un Codice Etico è riconducibile al fondamentale concetto di Responsabilità Sociale, inteso, in senso forte, come insieme di atti volontari attraverso il quale viene modificato stabilmente l'insieme delle relazioni tra un'istituzione ed i propri stakeholder, perseguendo un profilo socialmente riconosciuto di miglioramento e partecipazione. ASSIF considera prioritaria la tutela e lo sviluppo del settore non profit in Italia e per questo i soci ASSIF intendono assumersi le proprie responsabilità per assicurare che le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie vengano reperite nel pieno rispetto degli standard etici più elevati. L'Associazione considera come valore fondante l'orientamento e la partecipazione al bene comune: è a tale orientamento di fondo al bene comune della società che vanno ricondotti gli specifici riferimenti valoriali che costituiscono le linee portanti del Codice Etico ed informano la prassi dei soci ASSIF nei confronti di tutti gli stakeholder.

IL CODICE ETICO

1. *I rapporti tra i soci ASSIF*
2. *I rapporti con le organizzazioni non profit e gli altri enti beneficiari*
3. *I rapporti con i donatori*
4. *I conflitti di interesse*
5. *Applicazione del Codice Etico*
6. *Il Comitato Etico*

1. I RAPPORTI TRA I SOCI ASSIF

I soci ASSIF improntano i rapporti con gli altri soci al rispetto dei seguenti principi: 1. responsabilità verso la collettività in generale e verso i propri interlocutori primari (organizzazioni non profit, altri enti beneficiari, donatori) in particolare; 2. concorrenza leale ed impegno di informazione reciproca nel rispetto degli obblighi di riservatezza; 3. dovere di aggiornamento e

formazione professionale gestito dal sistema universitario o da scuole private iscritte o accreditate dall'ASSIF, favorendo l'interscambio di conoscenze e di esperienze tra i soci.

2. I RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT E GLI ALTRI ENTI BENEFICIARI

I soci ASSIF: 1. Aderiscono ai valori ed alla mission dell'ente pubblico, cooperativa o organizzazione non profit beneficiaria e ne pongono la piena tutela al centro della propria azione professionale. Agiscono inoltre nell'interesse degli stakeholder di tali enti, ivi compresi gli eventuali donatori. 2. Rispettano le indicazioni strategiche fornite dall'ente beneficiario in relazione alla ricerca di risorse economiche finalizzate sia al conseguimento di finalità di utilità sociale, sia alla copertura delle spese di struttura e funzionamento dell'ente. 3. Consigliano attivamente gli enti beneficiari circa l'auspicabilità del raggiungimento di chiari obiettivi di pubblica utilità e della costituzione di una struttura di governance che agisca nel rispetto dei criteri di integrità, affidabilità finanziaria e trasparenza. 4. Rispettano assoluti obblighi di riservatezza nei confronti dell'ente.

2.1 Remunerazione

1. I soci ASSIF Senior ed Attivi sono fundraiser professionisti la cui remunerazione deve essere commisurata al relativo grado di esperienza e di competenza, nonché all'impegno e al tempo lavorativo richiesto, alla complessità delle attività attese e al livello di responsabilità gestionale. 2. Il socio ASSIF, ad eccezione del caso in cui decida di prestare la propria opera a titolo di volontariato solidale, non può accettare incarichi che non prevedano una, seppur minima, retribuzione fissa. 3. Il socio ASSIF ha la facoltà di proporre ed accettare remunerazioni che, oltre ad una base fissa, prevedano anche una componente variabile collegata alla performance realizzata. 4. Le componenti variabili della remunerazione (bonus o premi) legate al conseguimento o superamento degli obiettivi di raccolta devono essere definite in via preventiva e di comune accordo tra il socio ASSIF e l'ente beneficiario. 5. I soci ASSIF scoraggiano le proposte di collaborazione che non prevedano una minima base di compenso fisso e che introducano sistemi di remunerazione variabile espressi come percentuale delle donazioni o dei donatori ottenuti.

3. I RAPPORTI CON I DONATORI

Il socio ASSIF garantisce la massima trasparenza e correttezza nei confronti del donatore in relazione al proprio operato; favorisce l'adozione di principi di trasparenza e correttezza all'interno dell'ente per cui opera. In relazione a tali obblighi, il socio ASSIF rispetta i seguenti principi:

3.1 Diritto di informazione del donatore

1. sulla natura e le caratteristiche della mission dell'organizzazione non profit o altro ente beneficiario; 2. sulle modalità di utilizzo delle risorse donate da parte dell'ente beneficiario; 3. sulla capacità dell'organizzazione non profit o di altro ente beneficiario di disporre con efficacia di tali risorse per il conseguimento di finalità istituzionali; 4. sui risultati ottenuti grazie alle donazioni ricevute; 5. sulle implicazioni fiscali delle donazioni.

3.2 Modalità di utilizzo delle risorse

1. Le risorse raccolte mediante donazioni devono essere utilizzate secondo criteri di efficacia e di efficienza. 2. Qualsiasi proposta di alterazione potenziale nelle condizioni originali della donazione deve essere esplicitamente comunicata al donatore.

3.3 Riconoscimento della donazione

1. L'azione donativa deve trovare riconoscimento compatibilmente con il principio di tutela della mission dell'organizzazione non profit o altro ente beneficiario. 2. La comunicazione delle informazioni riguardanti le donazioni deve avvenire nel rispetto dei principi di riservatezza stabiliti dalla legge vigente. 3. E' riconosciuto, se richiesto, il rispetto dell'anonimato.

4. I CONFLITTI DI INTERESSE

Tutti i conflitti di interesse, potenziali e reali, devono essere comunicati tempestivamente al Consiglio Direttivo di ASSIF, affinché nessuno possa trarre vantaggio da situazioni oggettivamente distorsive e inique.

5. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

I soci ASSIF garantiranno che i propri dipendenti, associati e sub-contraenti osserveranno i

principi contenuti all'interno del Codice Etico e provvederanno a fornire copia del presente Codice a tutte le organizzazioni non profit e altri enti per i quali presteranno la propria opera.

6. IL COMITATO ETICO

ASSIF prevede, all'interno della propria struttura associativa, la presenza di un Comitato Etico il quale ha il compito di garantire l'effettiva adesione ai principi del Codice Etico da parte dei soci: 1. diffondendo e comunicando il Codice a tutti i potenziali interessati; 2. esaminando gli esposti che denunciano eventuali violazioni al Codice. Gli esposti possono provenire sia da soggetti interni all'ASSIF che da soggetti esterni; 3. sanzionando i comportamenti ritenuti non conformi al Codice.

Gruppo di lavoro per la stesura del Codice Etico:

Francesca Zagni, Coordinatrice

Davide Dragone, Università di Bologna

Luca Zarri, Università di Bologna

<http://www.assif.it>

B - PRASSI MINISTERIALE

Sintesi schematica degli interventi di prassi ministeriale succedutisi dalla riforma tributaria fino ad oggi in tema di erogazioni liberali a favore di organizzazioni non profit.

La normativa ha subito nel tempo notevoli modifiche ed aggiornamenti. Per completezza,

e poiché potrebbero esservi controversie ancora in corso, si è comunque ritenuto opportuno richiamare anche le interpretazioni relative a norme agevolative non più in vigore o modificate.

Tutti i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sotto indicati sono reperibili sul sito Internet: <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Legenda:

RM – Risoluzione Ministeriale

CM – Circolare Ministeriale

E – Agenzia delle Entrate

MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DOC.	DATA	NUMERO	SINTESI
CM	26/03/08	27/E	La circolare si sofferma sugli ulteriori requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio del 5 per mille alle associazioni riconosciute operanti nei settori delle Onlus e sull'inserimento tra i destinatari del beneficio di fondazioni nazionali di carattere culturale e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.
RM	14/03/08	96/E	Con questa risoluzione vengono presentate le modalità di effettuazione erogazioni liberali ad organizzazioni non governative.
CM	31/10/07	59/E	Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su alcune ricorrenti tematiche fiscali riguardanti le ONLUS che hanno formato oggetto di esame nell'ambito del Tavolo tecnico istituito tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS con protocollo d'intesa siglato a Roma il 16 maggio 2007.
RM	14/06/07	133/E	Con la Risoluzione, l'Agenzia delle entrate, rispondendo a una istanza di interpello presentata da una parrocchia, ha fornito precisazioni in tema di agevolazioni fiscali riconosciute a coloro che effettuano erogazioni liberali per la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali sottoposti al regime vincolistico, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

DOC.	DATA	NUMERO	SINTESI
CM	19/02/07	38/MIBAC	La Circolare offre chiarimenti in relazione alle erogazioni liberali ai sensi dell'art.15 lettera h) del DPR 917/86 TUIR (detrazione d'imposta del 19% dell'erogazione liberale per le persone fisiche), integrando e modificando la circolare n.183/05.
CM	13/06/06	20/E par.4	L'Agenzia delle Entrate nella circolare sottolinea come, in assenza di apposito D.P.C.M., non è possibile annoverare tra i soggetti beneficiari della Legge '+ Dai, Meno Versi', gli enti (fondazioni e associazioni riconosciute) aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, identificati dal decreto. L'Agenzia ricorda inoltre che sono state abrogate le agevolazioni previste dal comma 8 dell'originario art. 14, L. n. 80/2005, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - Esenzione per gli atti di donazione di cui al precedente comma 7 da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo. - Riduzione del 90% degli onorari notarili.
CM	22/12/05	183/MI-BAC	La Circolare offre chiarimenti in relazione alle erogazioni liberali ai sensi dell'art.38 della L.342/00 e asi sensi dell'art.15 lettera h) del DPR 917/86 TUIR (detrazione d'imposta del 19% dell'erogazione liberale per le persone fisiche).
CM	19/08/05	39/E	E' una circolare di chiarimento dell'art. 14, comma 1, L. n. 80/2005. Principali indicazioni: Limiti alla deducibilità: - 10% fino a 700mila euro - 70mila euro oltre 700mila euro di reddito Modalità: In caso di erogazioni in denaro, la transazione deve avvenire tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Non è ammessa l'erogazione in contanti
RM	17/06/05	81/E	Le associazioni di consumatori non possono, in linea generale, assumere la qualifica di ONLUS. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione, anche se resta impregiudicata tuttavia la necessità di accertare caso per caso, in sede di riscontro dei requisiti, le specifiche modalità operative della singola associazione interessata ad assumere la qualifica di ONLUS.

DOC.	DATA	NUMERO	SINTESI
CM	16/05/05	22/E	<p>Con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003 sono state fornite le istruzioni finalizzate a garantire l'uniformità di comportamento delle direzioni regionali nell'attività di controllo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).</p> <p>La Circolare le aggiorna, anche in considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute dalle direzioni regionali.</p>
RM	15/02/05	15/E	<p>La Risoluzione precisa che è necessario che le erogazioni liberali siano destinate a partiti ed a movimenti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati ovvero al Senato della Repubblica nel periodo d'imposta in cui le medesime erogazioni sono effettuate.</p>
CM	05/03/03	15/E par. 9	<p>Sono detraibili dall'Irpef le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di enti sportivi dilettantistici, nel limite del 19% della spesa e per un importo annuo non superiore a € 500,00</p> <p>- Ai fini della detraibilità l'erogazione deve essere effettuata tramite bonifico bancario, c/c postale o altro mezzo individuato con decreto ministeriale.</p>
RM	09/09/02	292/E	<p>Adottando un'interpretazione estensiva in merito ai settori di attività della beneficenza, ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, l'Agenzia delle entrate ha stabilito con la Risoluzione del 9 settembre 2002, n. 292 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli enti che fanno beneficenza indiretta, sovvenzionando gratuitamente altri enti che di tale beneficenza se ne occupano direttamente, hanno la possibilità di assumere la qualifica di Onlus; - i suddetti enti, assumendo la qualifica di Onlus, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 460/97.
CM	01/08/02	63/E	<p>Chiarimenti in merito alla possibilità per le organizzazioni che operano nel settore di attività di promozione della cultura e dell'arte, destinatarie di apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato ai sensi di leggi diverse da quelle espressamente elencate nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, di assumere la qualifica di ONLUS e conseguentemente fruire delle agevolazioni fiscali riservate a questi enti dalla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.</p>
CM	14/06/01	55/E par. 1.6.2	<p>Le somme erogate ad Onlus per adozioni a distanza sono detraibili a condizione che l'erogazione sia utilizzata dalla Onlus nell'ambito dell'attività istituzionale, che sia riportata nelle scritture contabili della Onlus e che la Onlus certifichi la spettanza della detrazione d'imposta.</p>

DOC.	DATA	NUMERO	SINTESI
CM	26/01/01	7/E par. 4.1	Le liberalità in denaro destinate alle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche all'estero, vanno cumulate alle liberalità effettuate a favore di Onlus ai fini del calcolo del limite di €065,83.
CM	26/06/98	168/E par. 4.1	<p>- Danno luogo ad una detrazione Irpef del 19% le erogazioni liberali in denaro, nel limite di €065, 83, effettuate da persone fisiche a favore di Onlus a condizione che i versamenti vengano eseguiti esclusivamente mediante banca, ufficio postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari</p> <p>- la detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus non è cumulabile con la deducibilità prevista per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONG</p>

C - NORMATIVA

L. 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)

(...)

350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente

conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 3. (Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali)

(...)

5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

DECRETO 28 marzo 2007 (Dipartimento Politiche Giovanili)

Detrazione per spese di iscrizione a strutture sportive

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;

b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Art. 2

1. Ai fini della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.

917, del 1986, la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati nell'articolo 1, recante l'indicazione:

- a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all'articolo 1;
- b) della causale del pagamento;
- c) dell'attività sportiva esercitata;
- d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

TESTO COORDINATO DEL D.L. 31 gennaio 2007, n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli

Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazio-

ne dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore)

(...)

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la seguente: 'i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.';

(...)

TESTO COORDINATO DEL D.L. 14 marzo 2005, n. 35 con L. 14 maggio 2005, n. 80

Testo del decreto-legge 14 marzo

2005, n. 35 , coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

Art. 14 (ONLUS e terzo settore)

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui

al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai

sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente:

«l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali »;

b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, (delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi

per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,) ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali);».

8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.

8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

**Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42**

**Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della L. 6
luglio 2002, n. 137**

Art.10 (Beni culturali)

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 11 (Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'arti-

colo 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

Art. 134 (Beni paesaggistici)

1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b) le aree indicate all'articolo 142;

c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

L. 7 dicembre 2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale

Art. 2. (Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 4. (Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Art. 7. (Registri)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Art.2.Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
(...)

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o

siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione 'organizzazione non lucrativa di utilità sociale' o dell'acronimo 'ONLUS'.

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle

attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti

urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato. (1)

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di ser-

vizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al

tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. (1)

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di

cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti confederati di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 11 (Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni)

1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale

delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e' condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 **Disposizioni per la trasformazione degli** **enti che operano nel settore musicale**

in fondazioni di diritto privato

Art. 1. (Trasformazione)

1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 25. (Disposizioni tributarie)

1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lette-

ra i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detrattate nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si

considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)

Art. 1 (Presupposto dell'imposta)

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.

Art. 6 (Classificazione dei redditi)

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.

(...)

Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite)

(...)

4. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i

beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

Art. 10 (Oneri deducibili)

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

(...)

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

(...)

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero e della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

l-quer) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Art.15 (Detrazioni per oneri)

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

(...)

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento

di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale delle

cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammon-

tare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine

di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-quarter) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis.

i-quinqies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione

annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive.

(...)

i-septies-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

(...)

l-bis) Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 (51,65 euro) e 200 milioni di lire (103.291,38 euro) effettuate mediante versamento bancario o postale.

(...)

Legge 20 maggio 1985, n. 222
**Disposizioni sugli enti e beni ecclesias-
tici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi**

Art. 47.

(...)

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

(...)

di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

L. 1 giugno 1939, n.1089
**Tutela delle cose d'interesse artistico
o storico**

Art.1.

Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose d'interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere

CONCLUSIONI

La presente opera fornisce una guida fondamentale per chi necessita di muoversi nel mondo delle donazioni, fornendo - a chi decida di sostenere l'economia sociale e civile - una matrice cognitiva indispensabile per orientarsi nella complessa e variegata realtà italiana.

Se, in un certo qual modo, si può rilevare che il punto di vista della monografia sia quello del cittadino potenziale donatore, quando si appresta ad effettuare una donazione ad un ente del terzo settore piuttosto che ad un ente universitario o di ricerca, si ritiene utile in questa fase conclusiva effettuare un breve inquadramento socio-economico ed una - seppur concisa - contestualizzazione in merito a cosa sia una donazione, a quali siano le tipologie di donatori, al perché, a chi, a come e a quanto si dona in Italia ed, infine, a quali siano gli effetti delle donazioni e le previsioni per il futuro.

Cosa sono le donazioni

Oltre un certo limite, un aumento del reddito o della ricchezza delle persone non produce alcun aumento della felicità¹. Tale apparente paradosso identificherebbe un fenomeno naturale dell'uomo secondo cui, raggiunta una situazione economica che garantisca il soddisfacimento dei bisogni primari, la felicità è data dalla possibilità di vedere realizzati i valori in cui si crede e di poter aver

legami con la società da cui si è circondati, attraverso cui è possibile riconoscere la propria identità.

Alle origini, l'economia di mercato era in senso stretto un modello di ordine sociale, che si doveva servire di strumenti quali lo scambio (già alla base dell'economia contadina), la redistribuzione e la reciprocità², ossia l'instaurarsi ed il consolidarsi di una relazione sociale.

Però, già a partire dall'economia mercantile, si mantenne solo lo scambio quale elemento fondante dell'economia, e si dovettero inventare apposite istituzioni per far sì che coloro i quali non erano in grado di provvedere al proprio sostentamento potessero comunque sopravvivere; cioè si delegò ad altre istituzioni, in particolar modo ed in tempi più recenti lo Stato, la funzione della redistribuzione. Conseguentemente gli agenti economici, intervenendo sul mercato fondato sul solo principio dello scambio, hanno finito per trasferire questo modo di operare ad altri ambiti sociali in cui il conseguimento dell'interesse pubblico esigerebbe l'adozione di atti virtuosi: "il mercato avanza sulla desertificazione della società"³.

A questo punto, il ruolo della reciprocità si è mantenuto nelle donazioni, per la cui comprensione occorre domandarsi come le donazioni stesse possano inserirsi in un contesto radicalmente mutato rispetto all'economia di mercato intesa nel suo concetto originale.

Infatti, negli ultimi decenni in economia ha fatto il suo ingresso il tema delle relazioni,

come termine che identifica i rapporti tra le imprese e la società, poiché ci si è resi conto che anche nelle interazioni economiche la qualità del legame intersoggettivo influenza le scelte, individuali e collettive, e quindi la qualità dello sviluppo economico e civile. Il tema, inizialmente accolto solo quando si parlasse di relazioni tra individui, è stato poi ampliato – per esempio – anche alle relazioni tra un'impresa e la società in cui essa opera.

Dunque, che siano le persone, le imprese o le fondazioni ad effettuarle, le donazioni sono beni relazionali⁴, ossia beni che hanno come oggetto l'instaurarsi o il consolidarsi di una relazione sociale, in cui è possibile riconoscere la propria identità; in altre parole, il ricevente consegue un aiuto economico per lo svolgimento delle proprie attività, mentre il donatore vede corroborata una relazione sociale con un gruppo di altre persone in cui si identifica, attraverso la quale vede esplicitati e realizzati un sistema di valori in cui egli crede.

Le donazioni sono dunque un fenomeno complesso e sfaccettato, che coinvolge un grande numero di ambiti di intervento e di soggetti (per esempio, ma non solo, le organizzazioni non profit) che rispecchiano i possibili valori che le singole persone possono sentire come importanti o addirittura irrinunciabili per la società in cui essi vivono: laddove lo Stato ed il mercato non possono giungere, sono i cittadini a supportare le iniziative delle associazioni, delle fondazioni,

delle Organizzazioni Non Governative e delle organizzazioni di volontariato. Per semplicità, è possibile per il momento ordinare queste diverse tipologie di ambiti di partecipazione in quattro gruppi: Aiuti verso i deboli, i poveri ed i bisognosi, Atti di solidarietà verso chi è vittima di ingiustizie, Contributi alla soluzione di particolari problemi, Gesto di impegno civile e sociale⁵.

Concludendo, è possibile sostenere che le donazioni - ed il non profit che da esse viene sostenuto - siano gli strumenti attraverso i quali i singoli soddisfano i propri bisogni di solidarietà e di identità: altrimenti detto, esse sono lo strumento attraverso il quale il mercato si riappropria delle sue tre funzioni originarie: lo scambio, la reciprocità e la redistribuzione.

Chi dona, perchè e quanto?

A donare sono in sintesi tre differenti tipologie di soggetti: le persone fisiche, le imprese e le fondazioni. Per avere una dimensione sociale ed economica del fenomeno nella sua interezza in Italia, è opportuno fornire un profilo delle singole tipologie di donatori, anche al fine di comprendere le peculiarità di ciascuno di essi.

Le persone fisiche

Un recente studio⁶ ha calcolato che nel 2007 il 30% degli italiani ha effettuato almeno una donazione, con particolare attenzione agli ambiti delle ricerche medico-scientifiche, agli aiuti umanitari e agli aiuti ai paesi in via

di sviluppo, per un importo stimato complessivo pari a 4.803 milioni di euro. Per quanto concerne la tipologia di donatore, è possibile osservare che si tratta in maggioranza di donne, sopra i 45 anni di età e con reddito e titolo di istruzione medio-alti: occorre dare particolare rilievo al fatto che la percentuale dei donatori aumenta al crescere dell'età.

Altrettanto importante risulta lo sforzo di inquadrare l'atto della donazione, che può correre lungo due differenti linee direttive. La prima riguarda il grado di razionalità che spinge alla donazione, ossia essa può essere effettuata sull'onda emotiva ed emozionale dettata da una immagine o da una notizia o da una particolare storia che viene raccontata, oppure può essere frutto di un approccio maggiormente razionale di un individuo che decide di effettuare una donazione dopo aver posto una certa attenzione al problema che gli è stato presentato. La seconda riguarda invece il grado di consapevolezza del problema: un individuo può essere particolarmente informato e coinvolto su una determinata questione che ritiene di particolare interesse e dunque può effettuare le proprie donazioni in maniera particolarmente consapevole, oppure la donazione può rappresentare un coinvolgimento temporaneo ossia la risposta ad uno stimolo esterno.

Nel 2007 dei 25 milioni di donatori in Italia, circa 16 milioni erano "regolari" - coloro che ogni anno effettuano almeno una donazione ad una medesima organizzazione - e circa 9 milioni saltuari⁷. E' necessario attribuire una

particolare importanza ai donatori cosiddetti regolari, che, oltre ad essere fedeli nel tempo ed orientati a donazioni multiple, si presentano anche come particolarmente generosi: si tratta in maggioranza ancora una volta di soggetti di età matura (sopra i 45 anni di età), di status ed istruzione elevati, sostenuti da motivazioni razionali più che emozionali e con una forte sensibilità per la causa ed una fiducia per l'ente che sostengono.

Attenzione a parte meritano invece due tipologie di donazioni effettuate attraverso il meccanismo dell'8 per mille e del 5 per mille⁸. Il primo ha registrato attraverso il gettito dell'IRPEF del 2001 relativo ai redditi del 2000, donazioni per un importo totale pari a 796,90 milioni di euro⁹. Il 5 per mille invece, ha permesso nel 2006 di destinare un totale di 250 milioni di euro¹⁰ a 29.532 soggetti¹¹ che ne avevano fatto richiesta, in maggioranza associazioni di volontariato, Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) ed associazioni di promozione sociale.

Ulteriore menzione merita il caso dei lasciti testamentari: queste forme di donazione non hanno una radicata tradizione in Italia, essendo molto più frequenti negli stati Uniti e nel mondo anglosassone in generale che non nel nostro Paese ma, in realtà, negli ultimi anni i lasciti testamentari hanno iniziato a prendere piede e recenti stime prevedono che tra il 2008 e il 2020 attraverso questa modalità il Terzo Settore beneficerà di quasi 25 miliardi di euro, ossia il 2,3% del

totale dei trasferimenti mortis causa (negli Stati Uniti la percentuale ammonta a circa il 14,83%)¹².

Le imprese

Altro elemento di notevole importanza al fine di avere un quadro del fenomeno delle donazioni in Italia è il ruolo giocato in Italia dalle imprese. Occorre in prima istanza sottolineare come per esse le priorità rimangono quella di perseguire l'interesse economico e quella di corrispondere agli azionisti - qualora ve ne siano - i rendimenti loro spettanti; d'altro canto si rileva che le esternalità delle imprese offrono alle stesse alcuni vantaggi economici, seppur mantengano un importante valore sociale.

Una ricerca¹³ ha messo in luce come nel 2004 le donazioni delle imprese abbiano registrato un trend positivo, fino a raggiungere la quota di 324 milioni di euro, con un rapporto sul PIL pari allo 0,024%. Inoltre, è stata calcolata la generosità delle imprese¹⁴ in Italia nei quattro anni 1998-2001 che è risultata pari allo 0,45%, in linea con gli altri paesi europei, in particolare il Regno Unito, ma sensibilmente minore rispetto a quella degli Stati Uniti. Infine, alla luce dei dati raccolti lo studio presenta delle stime prudenziali sulla possibile evoluzione delle donazioni delle imprese italiane al Terzo Settore fino al 2020: a tale data 57.170 imprese italiane effettueranno donazioni per un totale di 324 milioni di euro, con un aumento rispetto al 2004 del 22,2%.

Le donazioni non sono l'unico modo attraverso cui le imprese finanziano le attività del Terzo Settore. Spesso, infatti, le imprese preferiscono impegnarsi in campagne od iniziative ben specifiche, in modo da sostituire alle donazioni tradizionali investimenti strategici e maggiormente misurabili: si pensi, ad esempio, al cosiddetto "Cause Related Marketing". Altre volte ancora le aziende preferiscono praticare offerte in natura, mettendo a disposizione dell'associazione o dell'organizzazione i propri prodotti (ad esempio, una società alimentare può offrire i propri prodotti per una mensa per i poveri) oppure i propri servizi (come nel caso in cui si forniscano consulenze gratuite o varie forme di collaborazione). Queste modalità di collaborazione alternative e più organizzate sembrano avere le maggiori prospettive per il futuro rendendo possibile conciliare maggiormente le attività del soggetto del Terzo Settore con le strategie aziendali¹⁵.

Le fondazioni

Secondo una recente indagine in Italia vi sono 4.720 fondazioni¹⁶ di diversa natura: per esempio, fondazioni di famiglie imprenditoriali, fondazioni d'impresa e fondazioni private. Le fondazioni erogative e le fondazioni miste erogative/operative donano a terzi circa 3.900 milioni di euro (su 11.000 milioni di euro di uscite complessive). Solo dalle 88 fondazioni di origine bancaria Italia differenza di imprese e dei singoli cittadini, le fondazioni hanno nel loro "DNA" lo scopo

di erogare alla collettività i frutti di un patrimonio solitamente gestito prevalentemente in maniera finanziaria.

Vi sono poi le dovute differenze in funzioni delle diverse tipologie di fondazioni, e si ritiene opportuno ricordare che, oltre alle donazioni, anche le attività operative costituiscono un utile capitale sociale riversato nella collettività alla stregua di una donazione monetaria.

Effetti e previsioni future

Abbiamo dunque visto che le donazioni sono beni relazionali, e sono lo strumento attraverso il quale il mercato si riappropria delle

sue tre funzioni: lo scambio, la reciprocità e la redistribuzione.

I donatori possono essere le persone fisiche, le aziende o le fondazioni. Pur non esistendo un quadro omogeneo ed univoco, e mettendo assieme tutte le fonti disponibili in letteratura (anche se appartenenti ad anni diversi e, talvolta, comprendenti stime e proiezioni) si può osservare che l'importo complessivo annuo delle donazioni può assommare a più di 10.000 milioni di euro, escludendo in ogni caso le elemosine, le offerte a singole persone bisognose, le offerte alla messa domenicale, i contributi ai partiti, alle associazioni sindacali o di categoria ed i lasciti testamentari.

DONAZIONI	MLN DI EURO	FONTE:
Persone fisiche al terzo settore (2005)	4.803	IRS 2007 riportati da Il Sole24Ore del 24/12/2007
Persone fisiche ad enti ecclesiastici attraverso 8x1000 (effettuate nel 2001 su redditi 2000 e ripartiti nel 2004)	797	Ministero dell'Economia e delle Finanze
Persone fisiche al terzo settore attraverso 5x1000 (2006 su redditi del 2005)	250	Sito dell'Agenzia delle Entrate
Lasciti testamentari (2008)	2.000	Rielaborazioni su dati IlSole24Ore, 24/12/2007
Imprese al Terzo Settore (2004)	324	IRS 2005, proiezioni
Erogazioni fondazioni a Terzi (2005)	3.900	ISTAT 2005
Di cui provenienti da Fondazioni Bancarie (2007)	1.700	ACRI 2007

Se si considera che il PIL nominale italiano nel 2008 è stato pari a circa 1.790 miliardi di euro tale cifra potrebbe apparire poco rilevante; tuttavia, se si osserva che l'ammontare delle misure per gli ammortizzatori sociali messi in campo dal Governo italiano per far fronte alla crisi economica assomma a 8 miliardi di euro e che il piano anti-crisi nel complesso annovera interventi per 50 miliardi di euro, si può ben comprendere quanto sia importante l'impatto annuo delle donazioni, sia in termini di quantità, ma ancor più in termini di velocità: le donazioni sono puntuali, prossime al bisogno, e contribuiscono alla coesione, al rafforzamento dell'infrastrutturazione sociale ed all'accrecimento del capitale sociale dei territori.

In tal senso, basti pensare che le istituzioni non profit in Italia ammontano a più di 200.000 unità (221.412 unità, ultima rilevazione alla fine del 1999¹⁷), e impiegano più di quattro milioni di persone, di cui 3,2 milioni volontari, e fanno registrare un ammontare delle entrate pari a circa 38 miliardi di euro (che per l'87,1% si compongono di finanziamenti privati, comprese le donazioni).

Peraltro, nonostante la crisi socio-economica internazionale attuale raccomandi prudenza in merito ad eventuali previsioni future, si può senz'altro affermare che il fenomeno delle donazioni è stato sino ad oggi in crescente aumento e che le previsioni per il futuro confermino un tasso di crescita nel lungo periodo. Per quanto riguarda le persone fisiche, ad esempio, una recente indagine

condotta su cento ONP ha confermato che le raccolte di fondi per il periodo natalizio del 2008 hanno subito rispetto allo stesso periodo del 2007 cali considerevoli solo per il 7% di esse, laddove per il 43% sono rimaste stabili o addirittura per il 21% dei casi si è registrato un incremento¹⁸.

Al contempo, la concentrazione della ricchezza sta producendo sempre di più la nascita di meccanismi re-distributivi su base volontaria. Durante i primi anni Novanta, infatti, le disparità di reddito e la povertà sono cresciute rapidamente in Italia: in particolar modo occorre notare come, partendo da livelli piuttosto vicini alla media degli altri paesi OCSE, l'Italia sia giunta a livelli molto simili agli altri paesi dell'Europa meridionale, fino a raggiungere il sesto posto dei trenta paesi OCSE con la maggiore disparità tra ricchi e poveri. Nel 2008 il documento ufficiale dell'OCSE¹⁹ ha sottolineato come il 10% della popolazione più povera d'Italia abbia un reddito medio pari a \$ 5.000 all'anno (la media OCSE è di \$ 7.000), mentre il 10% della popolazione più ricca può contare su un reddito di \$ 55.000, ben al di sopra della media europea.

Seppur il fenomeno della concentrazione della ricchezza sia di per sé ovviamente non positivo, accade che sempre più privati e/o famiglie, per esempio nel caso italiano le famiglie imprenditoriali, scelgano di creare delle fondazioni erogative per gestire la propria attività filantropica, trasformandola in veri e propri enti di investimento nell'eco-

nomia sociale, mediante l'erogazione di donazioni effettuate con un approccio imprenditoriale. Le fondazioni rappresentano così uno strumento sempre più diffuso per i privati cittadini per effettuare direttamente e/o indirettamente delle donazioni in maniera più strutturata ed organizzata (si veda per esempio anche la diffusione delle fondazioni di comunità). Per quanto riguarda le fondazioni private tradizionali e quelle di origine bancaria,

la crisi finanziaria ha influito ovviamente e primariamente sulla gestione finanziaria e patrimoniale, ma occorre comunque rilevare che il tasso di crescita delle fondazioni è stato negli ultimi dieci anni in costante aumento; stanno cioè accrescendo il numero di soggetti privati che produrranno un effetto di crescita e volano sul territorio, aumentando in numerosità e, presumibilmente, in quantità delle donazioni.

- 1 Il termine "paradosso della felicità" è formalmente utilizzato per le evidenze empiriche rilevate dall'economista americano Richard Easterlin, presentate in un articolo del 1975 dal titolo «Does Economic Growth Improve Human Lot? Some Empirical Evidence», in P.A. Davis e M.W. Reder, "National and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramowitz", New York – London, Academic Press. Tuttavia l'espressione ha abbracciato con il tempo un numero sempre maggiore di "paradossi" riscontrati empiricamente tra reddito, ricchezza e felicità.
- 2 Luigino Bruni e Stefano Zamagni, "Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica", Bologna, Il Mulino, 2004
- 3 Karl Polanyi, "La grande trasformazione", Torino, Einaudi, 2000
- 4 La categoria di "bene relazionale" è stata introdotta nel dibattito teorico quasi contemporaneamente da quattro autori, la filosofa Martha Nussbaum (nel 1986), il sociologo Pierpaolo Donati (sempre nel 1986), e gli economisti Benedetto Gui (1987) e Carole Uhlaner (1989).
- 5 Eurisko per Istituto Italiano Donazione, "Gli Italiani e le Donazioni: tra slancio etico e domanda di rassicurazione", Novembre 2006
- 6 Eurisko, "Gli Italiani e le donazioni. Osservatorio Sinottica Eurisko 2007", 2007
- 7 Non sono stati compresi tra i contributi le offerte a singole persone bisognose, le offerte domenicali in chiesa, i contributi a partiti, ordini ed associazioni professionali e di categoria, il 5 e l'8 per mille.
- 8 I dati riportati relativi all'8 per mille e al 5 per mille hanno attinto dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
- 9 Nel calcolo non è stato tenuto conto della quota giunta allo Stato, in quanto in questo caso non è possibile parlare in senso proprio di donazioni per due ordini di ragioni: primo, tratta di somme che, in quanto imposte, sono già di competenza dello Stato, il quale è disponibile a cederle in favore di finalità religiose o caritatevoli; secondo, le somme assegnate allo Stato vengono utilizzate per attività sociali ed assistenziali che lo Stato già compie per sua stessa definizione.
- 10 In realtà la somma totale raccolta ammontava a 345,2 milioni di euro, a cui a posteriori è stato posto un tetto massimo di 250 milioni di euro. In questo caso la componente relativa ai Comuni non è stata scorporata dal totale, poiché il tetto massimo fissato non permette ancora di stabilire gli importi.
- 11 Erano ammessi a godere del beneficio: i) associazioni di volontariato, ONLUS e associazioni di promozione sociale; ii) enti o università che svolgono attività di ricerca; iii) soggetti che svolgono ricerca sanitaria iv) Comuni per iniziative di solidarietà.
- 12 Proiezioni riportate da *IlSole24Ore*, 24/12/2007.

- 13 IRS, "Quanto donano le imprese. Dati e proiezioni", 2005. La ricerca è stata condotta sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle imprese relativi al periodo 1998-2001 ed è incentrata esclusivamente sulle erogazioni liberali fiscalmente deducibili: non considera dunque le altre forme di trasferimento delle imprese al non profit, quali le sponsorizzazioni e il cause related marketing, che rispondono a logiche differenti da quelle delle donazioni. Per quanto riguarda le previsioni effettuate fino all'anno 2020, esse tengono conto del trend registrato nel periodo 1998-2001: pur prevedendo già una battuta di arresto delle donazioni nell'anno 2010, esse sono state formulate prima dell'accendersi della presente crisi economica e dunque si è preferito non riportarle per intero, limitandosi a qualche breve accenno.
- 14 La "generosità" di una impresa è calcolata come rapporto fra le donazioni ed il risultato economico dell'impresa stessa, al lordo delle imposte.
- 15 Valerio Melandri, «Donazioni al non profit: strategie per sollecitare le imprese», in "Terzo Settore. Le regole per il non profit", allegato a Il Sole24Ore, n° 12, Dicembre 2006.
- 16 ISTAT, 2005
- 17 CNEL e ISTAT, "Primo rapporto sull'economia sociale", Giugno 2008.
- 18 Istituto Italiano per la Donazione, "La generosità batte la crisi? Un'indagine sulla crisi economica nel terzo settore". Gennaio 2009.
- 19 OECD, "Growing unequal?: Income distribution and Poverty in OECD Countries", 2008